

DCCLXXXVIII.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAG.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAG.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Disegni di legge (Deferimento a Commissione).</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37682 | Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962 (4578) . . . . .                                                                                                                                                                     | 37671        |
| <b>Disegni di legge (Discussione):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37671        |
| Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1962, n. 475, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 (4584);           |       | PINTUS, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37671        |
| Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1962, n. 697, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 (4585);           |       | MARTINO EDOARDO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 37671        |
| Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1962, n. 971, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 (4586) . . . . . | 37670 | Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con scambio di note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961 (4579) . . . . .                                        | 37672        |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37670 | PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37672        |
| BELOTTI, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37670 | PINTUS, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37672        |
| NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37671 | MARTINO EDOARDO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 37672        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Ratifica ed esecuzione della convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961 (4580) . . . . .                                                                                                                                      | 37673        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37673        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | PINTUS, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37673        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | MARTINO EDOARDO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 37673        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (589-B) . . . . . | 37673        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37673        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | RAFFAELLI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                             | 37673        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37683, 37686 |

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

|                                                                                                                                                                                                                                                   | PAG.         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ZUGNO, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . .                                                                                                                                                                                                   | 37673        |
| 37677, 37679, 37681, 37682, 37689                                                                                                                                                                                                                 |              |
| TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . . .                                                                                                                                                                                                    | 37686        |
| 37689, 37690                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| SOLIANO. . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 37688        |
| RAUCCI . . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 37690, 37698 |
| COLITTO . . . . .                                                                                                                                                                                                                                 | 37697        |
| ALBERTINI. . . . .                                                                                                                                                                                                                                | 37700        |
| RIPAMONTI. . . . .                                                                                                                                                                                                                                | 37702        |
| <b>Proposte di legge:</b>                                                                                                                                                                                                                         |              |
| (Annunzio) . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 37670        |
| (Deferimento a Commissione) . . . . .                                                                                                                                                                                                             | 37707        |
| <b>Proposte di legge (Discussione):</b>                                                                                                                                                                                                           |              |
| Senatore Riccio: Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti (4597);                                                                                                                        |              |
| TROMBETTA: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile degli avanzi di gestione conseguiti dagli enti autonomi portuali e reinvestiti in costruzione, miglioramento e manutenzione di opere ed attrezzature portuali (802).                        | 37703        |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 37703        |
| ZUGNO, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | 37703        |
| TROMBETTA . . . . .                                                                                                                                                                                                                               | 37704        |
| ARENELLA . . . . .                                                                                                                                                                                                                                | 37704        |
| MELLO GRAND . . . . .                                                                                                                                                                                                                             | 37704        |
| DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> . . . . .                                                                                                                                                                      | 37704        |
| LEONE RAFFAELE, MARANGONE, PUCCI ERNESTO ed altri: Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 (2540-1412-1003-B) . . . . . | 37705        |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 37705        |
| PITZALIS, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                               | 37705        |
| BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .                                                                                                                                                              | 37706        |

**La seduta comincia alle 10,30.**

CUTTITTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'8 febbraio 1963. (È approvato).

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

BERLOFFA ed altri: « Facoltà di trattenere con le precedenti funzioni magistrati promossi

al grado superiore della circoscrizione del tribunale di Bolzano » (4635).

Sarà stampata, distribuita e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Discussione di tre disegni di legge di convalida (4584, 4585, 4586).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di tre disegni di legge, già approvati dalla V Commissione del Senato, relativi alla convalidazione dei seguenti decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste:

30 aprile 1962, n. 475 (esercizio finanziario 1961-62) (4584);

9 giugno 1962, n. 697 (esercizio finanziario 1961-62) (4585);

29 giugno 1962, n. 971 (esercizio finanziario 1961-62) (4586).

Se non vi sono obiezioni, la discussione generale di questi tre disegni di legge sarà fatta contemporaneamente.

(Così rimane stabilito).

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore onorevole Belotti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BELOTTI, *Relatore*. Questi disegni di legge sono stati già approvati dal Senato e hanno per oggetto la convalida dei decreti del Presidente della Repubblica relativi ai prelevamenti eseguiti a norma dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul capitolo delle spese impreviste iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62.

Gli importi complessivi dei prelevamenti oggetto di questi decreti del Presidente della Repubblica sono, rispettivamente, di lire 492 milioni, 374 milioni e 2 miliardi 93 milioni 500 mila lire. Le singole somme prelevate dal fondo di riserva figurano elencate, con l'indicazione dei capitoli di competenza e con ogni dettaglio illustrativo, nei tre disegni di legge in esame.

Onorevoli colleghi, non solo i singoli organismi umani, ma anche i corpi collettivi

ed in particolare la pubblica amministrazione sono soggetti ad esigenze che potremmo definire di crescita fisiologica. Come ogni organismo vivente, ogni corpo pubblico deve di necessità — in fase dinamica — affrontare esigenze e situazioni imprevedibili. Perciò, le vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato fissano una procedura per i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste, proprio ad evitare paralisi settoriali nella pubblica amministrazione in fase dinamica.

Nonostante i lodevoli tentativi compiuti dal Governo per limitare le spese attinenti ai singoli capitoli dei bilanci di previsione, non è stato assolutamente possibile evitare questo ricorso a stanziamenti aggiuntivi, per altro perfettamente regolare a termini delle leggi vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

La Commissione bilancio ha con diligenza esaminato i tre disegni di legge di convalida dei decreti del Presidente della Repubblica e ha deliberato di presentarli alla Camera col proprio parere favorevole.

Pertanto, nella mia qualità di relatore della Commissione bilancio, invito la Camera ad approvare i tre disegni di legge. *(Applausi al centro)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**NATALI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione, ringrazia il relatore e invita la Camera ad approvare i tre disegni di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli unici dei disegni di legge. Se ne dia lettura.

**CUTTITTA, Segretario, legge:**

**DISEGNO DI LEGGE N. 4584:** « È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1962, n. 475, concernente il prelevamento di lire 492.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62 ».

**DISEGNO DI LEGGE N. 4585:** « È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1962, n. 697, concernente il prelevamento di lire 374.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62 ».

**DISEGNO DI LEGGE N. 4586:** « È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1962, n. 971, concernente il prelevamento di lire 2.093.500.000 dal fondo

di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62 ».

**PRESIDENTE.** Non sono stati presentati emendamenti. I tre disegni di legge, che costano ciascuno di un articolo unico, saranno votati a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962 (4578).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore onorevole Pintus ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**PINTUS, Relatore.** L'accordo fra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962, non esce dai limiti dell'ordinaria amministrazione in questo settore. Si tratta, in sostanza, di regolare fra l'Italia e il Giappone la materia dei reciproci trasporti aerei. Le linee aeree previste per il nostro paese e concesse alla società italiana che esercita il traffico in questo settore sono le seguenti: Italia-Atene-Cairo, o Beirut, o Tel Aviv, o Damasco-Teheran-Carachi-Bombay, o Nuova Delhi o Calcutta-Colombo, o Rangoon-Bangkok-Manila-Hong Kong-Tokio, con facoltà — però — di omettere in parte alcuni degli scali previsti. L'accordo prevede talune norme cautelative per quanto riguarda la potenzialità e l'attrezzatura delle due compagnie aeree, ed altre norme del caso. Poiché l'accordo risponde agli interessi generali del servizio aereo tra l'Italia e l'estremo oriente e non esce dai limiti ordinari dei consueti accordi in questa materia, la Commissione invita la Camera ad approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**MARTINO EDOARDO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura degli articoli, idendici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presen-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

tati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962.

(È approvato).

## ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con scambio di note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961 (4579).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con scambio di note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore onorevole Pintus ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PINTUS, *Relatore*. La convenzione è intesa ad ovviare agli inconvenienti che si verificano con sempre maggiore frequenza nei rapporti commerciali internazionali a causa della moltiplicazione e della maggiore rapidità dei trasporti, per cui i confini fra gli Stati vanno sempre più attenuandosi per coloro che operano nel settore economico. Accade

che la stessa persona possa essere oggetto di tassazione nell'un paese e nell'altro. La presente convenzione, oltre ad ovviare a tale inconveniente nei rapporti italo-norvegesi, è intesa ad evitare anche frodi fiscali, che talvolta assumono notevoli proporzioni. La convenzione non esce per altro dai limiti di quanto sta ormai diventando prassi internazionale in materia; e si ispira ai lavori svolti dal comitato fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, organismo del quale l'Italia e la Norvegia fanno parte. La Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Scambio di Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.

(È approvato).

## ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 29 della Convenzione stessa.

(È approvato).

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961 (4580).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore onorevole Pintus ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PINTUS, *Relatore*. La Camera conosce la procedura attualmente esistente in materia di importazione temporanea. Nel caso in esame si tratta di una particolare forma di importazione temporanea, quella concernente il materiale professionale. Si è constatato che in occasione di convegni internazionali, di rapporti di affari e di movimenti di professionisti sono state sollevate difficoltà al trasporto da un paese all'altro di determinati materiali, come apparecchi di radiodiffusione o televisione, cinematografici e così via. Soprattutto a questi articoli fanno riferimento gli allegati alla convenzione. L'accordo di Bruxelles risponde ai principi generali del nostro ordinamento, per quanto riguarda la temporanea importazione, con qualche leggera modifica che per altro non snatura la legislazione vigente, ma disciplina meglio taluni casi particolari. La convenzione in esame corrisponde ai principi affermati da organismi internazionali, come il Consiglio di cooperazione doganale, il G. A. T. T. e l'« Unesco », organismi cui anche il nostro paese aderisce. La Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione doganale

relativa all'importazione temporanea di materiale professionale adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 16 della Convenzione stessa.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 18 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (589-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Come la Camera ricorda, nella seduta dell'8 febbraio è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Raffaelli, relatore di minoranza.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il compito del relatore di minoranza è quello di replicare ai colleghi intervenuti nella discussione e soprattutto a quelli contrari alle tesi da lui esposte. Tale compito è molto semplificato nella fattispecie, perché l'unico oratore contrario all'impostazione della relazione di minoranza, che rispecchia la posizione del

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

gruppo comunista, è stato l'onorevole Ripamonti.

Il collega democristiano ha annunciato il voto favorevole del suo gruppo al disegno di legge a conclusione di un intervento assai imbarazzato e contraddittorio, che non ha fatto riferimento alle questioni politiche da me poste in risalto, ma si è rifugiato in un tema — quello della pianificazione urbanistica — che non è all'ordine del giorno della presente discussione; e non lo è perché la democrazia cristiana ha impedito che venisse persino presentato il disegno di legge predisposto e annunciato dal ministro Sullo, con ciò impedendo l'esame dei tre punti enunziati su questa materia nel programma dell'attuale Governo.

Del disegno di legge del ministro Sullo non si parlerà in questa legislatura — stia tranquillo l'onorevole Ripamonti — per volontà della democrazia cristiana, non contraddetta, per altro, dai suoi alleati di Governo. Pur avendo assunto noi l'iniziativa di presentare la proposta di legge Natoli, per supplire alla carenza ed alla cattiva volontà della democrazia cristiana, non se ne parlerà ugualmente, poiché così ha deciso il gruppo dirigente di quel partito.

L'onorevole Ripamonti si è domandato: che cos'è un anno più o un anno meno, in una materia di tanta importanza? È un discorso curioso e contraddittorio, perché l'onorevole Ripamonti quale urbanista e quale presidente dell'Istituto di urbanistica è un critico severo di questo quinquennio trascorso invano, senza una politica urbanistica, senza gli strumenti legislativi per una tale politica.

L'onorevole Ripamonti dice: l'importante è avere la « visione », la « concezione della città dell'uomo », del rapporto tra la città e l'uomo, della pianificazione urbanistica, del « divenire della città ». Ma i fatti contano più della « visione », contano più delle parole. E dai fatti risulta che la visione reale, effettiva del gruppo dirigente della democrazia cristiana è di impedire un'organica politica delle aree, sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista di un intervento programmatico, pieno, dei comuni, nello sviluppo, nella regolamentazione, nell'assetto delle città italiane.

L'onorevole Ripamonti aveva affermato che la stessa legge n. 167 si sarebbe applicata in forza del gettito della legge che oggi è al nostro esame, « sia nella forma d'imposta annuale » (è scritto nella relazione al disegno di legge poi trasformato nella legge n. 167),

« sia nella forma di imposta *una tantum* all'atto del trasferimento di proprietà, ovvero alla scadenza del decennio ». Poco importa all'onorevole Ripamonti che la legge al nostro esame sia stata quasi totalmente privata di efficacia fiscale con l'abolizione dell'imposta annuale e dell'imposta *una tantum*. Egli si è rifugiato nell'avvenire e nella speranza, lasciando che i comuni, le medie e le grandi città rimangano ancora in una situazione di impotenza di fronte ai compiti sociali urgenti da assolvere e di fronte all'assalto della speculazione e dell'accaparramento delle aree.

All'onorevole Ripamonti, che ha in modo inesatto parlato di una alternativa che vi sarebbe fra applicare questa legge o niente, dobbiamo replicare che l'alternativa non è questa: l'alternativa era ed è fra cedere davanti a questa legge imposta per un accordo contratto dalla democrazia cristiana con i liberali, e fare invece una legge efficace, possibile, largamente possibile in questa legislatura, ma impedita dalla democrazia cristiana, e possibile nella prossima legislatura, alla condizione che non si ceda oggi a questa imposizione.

L'onorevole Ripamonti, in sostanza, ha assunto il ruolo (devo dire, in verità, con scarsa convinzione) di portatore d'acqua al mulino di quanti hanno voluto impedire una buona legge oggi, di quanti vogliono rendere difficile una buona legge domani, di quanti vogliono mettere sul cammino legislativo di una buona legge urbanistica, di una buona legge fiscale sulle aree fabbricabili, i maggiori ostacoli possibili (quale, a nostro giudizio, quello di voler approvare oggi una legge inefficiente). L'onorevole Ripamonti ha affermato che l'approvazione della legge è un atto di fedeltà agli impegni programmatici del Governo di centro-sinistra. Si vedrà come invece sia l'opposto. Mi basti ricordare che l'onorevole Angelino, annunciando che il gruppo socialista si asterrà dalla votazione (dopo essere stato insieme con noi, nella discussione svoltasi un anno fa sullo stesso testo, un tenace oppositore), ha ricordato nel suo intervento che si tratta invece di « una delle numerose inadempienze della democrazia cristiana di fronte agli impegni ed al programma ».

Vi è un contrasto aperto, insanabile, anche fra chi vuol sostenere l'approvazione del provvedimento, in modo diretto o indiretto, riducendo o ritirando l'opposizione.

Ciò detto, il relatore di minoranza deve ora ristabilire la verità violata dall'onorevole

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

Zugno in alcuni punti della sua relazione e in alcune dichiarazioni fatte alla stampa.

Afferma l'onorevole Zugno che i comunisti « non hanno esitato a ricorrere a tutti gli espedienti a norma di regolamento, ma a volte anche contro il regolamento, per impedirne l'approvazione ». Non è vero. (*Intervento del Relatore per la maggioranza Zugno*).

Ella ha anche detto: « I comunisti hanno impedito alla Commissione finanze e tesoro di discutere il provvedimento in sede legislativa, richiedendone la rimessione in aula a scopo puramente dilatorio ». Non è vero neppure questo, poiché il disegno di legge è stato deferito alla Commissione in sede referente dal Presidente della Camera e non da noi: e dubito che si potesse disporre diversamente, trattandosi di una materia che detta norme ad organi autonomi di potere, quali sono i comuni.

La realtà è che voi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, volevate discutere il provvedimento in Commissione in sede legislativa, e avete chiesto di modificare in questo senso la decisione del Presidente della Camera. Non volevate affrontare un dibattito pubblico, uno scontro inevitabile tra l'attuale disegno di legge (nato dall'accordo fra democristiani e liberali) e le richieste, le aspettative dei comuni italiani, contrari a questo disegno di legge, e la nostra conseguente argomentata opposizione. Questo volevate evitare e noi ve lo abbiamo impedito: è un nostro diritto e soprattutto, riteniamo, un nostro dovere, davanti a una delle più straordinarie, se non sconcertanti vicende in cui si è trovata, su questa materia, la legislatura che sta per concludersi, e che ha gravi precedenti anche nella passata legislatura.

I comunisti, afferma ancora l'onorevole Zugno, « hanno abbandonato il criterio della progressività, e hanno chiesto aliquote minime del 400 per cento superiori a quelle della proposta Natoli n. 212 ».

Non è vero neppure questo, onorevole Zugno. La proposta Natoli prevedeva aliquote variabili e bene scaglionate, dallo 0,50 all'8 per cento, con congrue quote di abbattimento alla base per la piccola proprietà da esentare, da fissarsi dai consigli comunali, nel caso di imposta annuale.

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. In Commissione, onorevole Raffaelli, avete chiesto invece il minimo del 2 per cento, senza alcuna esenzione.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Abbiamo avanzato questa richiesta in relazione

al fatto che avevate abbandonato l'imposta annuale. Trattandosi di un'imposta straordinaria stabilita per una sola volta, le nostre richieste erano giustificate. L'onorevole Natoli accettò aliquote variabili entro massimi del 2 o del 4 per cento, a seconda dell'ampiezza dei comuni, per l'imposta *una tantum*, allorché fu respinta dalla democrazia cristiana e dal Governo la proposta del ministro Preti di una imposta annuale sul valore delle aree.

Vero è che vi siete rifiutati di accettare pure l'imposta straordinaria *una tantum*. L'onorevole Zugno, in modo particolare, si è battuto anche contro questa imposta una volta tanto.

L'onorevole Zugno ha affermato: « Dopo precisi impegni in Commissione di presentare le relazioni di maggioranza e di minoranza entro il 31 gennaio (i comunisti) non hanno esitato a non tenerne alcun conto, per continuare la loro azione ritardatrice e sabotatrice ».

Non è vero. Gli impegni sono stati di non ostacolare una regolare discussione, ed infatti solo due sedute vi sono state dedicate. L'azione cosiddetta ritardatrice consisterebbe in questo: che la nostra relazione (dei ritardatari) è stata distribuita venerdì alle ore 15 e quella dell'onorevole Zugno è stata distribuita 24 ore prima! Pur non disponendo dei mezzi che certamente il relatore per la maggioranza ha avuto, noi abbiamo fatto la relazione nel tempo minimo materialmente indispensabile, contemporaneamente a lui. Niente altro. Non credo che l'onorevole Zugno intenda eludere questo diritto previsto dal regolamento: ma, soprattutto, deve essere chiaro che non è stato utilizzato un minuto di più del tempo indispensabile.

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. Non vi abbiamo mai imposto di rinunciare al vostro diritto.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Noi abbiamo dichiarato (e ce ne avete dato atto) che non saremmo ricorsi ad utilizzare il termine di 60 giorni che avevamo a disposizione per presentare la relazione.

Cadono dunque nel nulla e nel ridicolo le osservazioni dell'onorevole Zugno. Probabilmente egli ha voluto stendere — certo « anche in relazione al prossimo dibattito elettorale » — una fila di sproloqui anticomunisti, di quell'anticomunismo detto « viscerale », acfalo, sprezzante della verità e del buonsenso, che dovrebbe nascondere una realtà pesante per la democrazia cristiana e per chi l'appoggia, ma non ci riesce affatto; ed è su questa realtà che abbiamo chiesto, con la rela-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

zione di minoranza, di illuminare la Camera e l'opinione pubblica.

Qual'è questa realtà? Per iniziativa dei deputati del gruppo comunista e del gruppo socialista fu presentata il 2 agosto 1958 una proposta di legge per la «istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare». Fu la prima proposta presentata in questa legislatura. (*Interruzione del Relatore per la maggioranza Zugno*). Per la seconda volta la Camera veniva investita della questione delle aree fabbricabili; lo era già stata nella precedente legislatura.

Successivamente, il 25 novembre 1958, il Governo del tempo, per mezzo del ministro delle finanze onorevole Preti, presentava un provvedimento concernente l'istituzione di un'imposta sulle aree fabbricabili, che ricalcava largamente il testo del Senato approvato nel 1957 e che noi ancora oggi giudichiamo un buon provvedimento, una legge efficiente se fosse stata approvata.

Sullo stesso argomento sono state presentate: una proposta di legge da alcuni deputati della democrazia cristiana (primo firmatario l'onorevole Aurelio Curti), che non prevedeva l'imposta sulle aree fabbricabili; una proposta di legge dell'onorevole Terragni, che riguardava molto marginalmente questo problema, ma fu ritenuta attinente perché si occupava del finanziamento dei lavori pubblici; successivamente, una proposta di legge d'iniziativa del collega Pieraccini e di altri deputati socialisti. Di queste proposte, due prevedevano una imposta annuale sulle aree fabbricabili: il disegno di legge presentato dal ministro delle finanze del tempo, onorevole Preti, nel titolo I, e la proposta di legge dell'onorevole Natoli ed altri deputati dei gruppi comunista e socialista; la prevedeva anche la proposta Pieraccini, ma in alternativa all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore, a scelta dei comuni, e con limiti relativamente alle zone da assoggettare ad imposta.

La proposta di legge Natoli riprendeva — dice l'onorevole Zugno, ed è vero — quasi integralmente la proposta presentata nella precedente legislatura: però, onorevole Zugno, la parte essenziale di quella proposta di legge era stata inserita nella legge che il Senato aveva approvato il 31 gennaio 1957. Come i colleghi ricorderanno, il testo del Senato (che ancora stamane un senatore democristiano mi diceva essere veramente un buon testo, chiedendosi perché la Camera

non l'avesse approvato) fu qui osteggiato dai deputati dei gruppi liberale e democratico cristiano, i quali resero impossibile la sua approvazione. Ricordo che in Commissione finanze e tesoro una mattina furono presentati cento emendamenti, la mattina successiva altri cento; e con una tale azione veramente sabotatrice ne fu impedita l'approvazione.

Ora, onorevole Zugno, se voleva proprio fare un saggio sul sabotaggio di una legge, non doveva citare i colleghi del mio gruppo, che sono stati fautori primi di una buona legge sulle aree fabbricabili: bensì descrivere l'atteggiamento tenuto in Commissione finanze e tesoro, nell'ultimo anno della precedente legislatura, dai deputati democristiani e liberali, che hanno impedito in un modo veramente classico, in cui la democrazia cristiana è maestra, che fosse approvata una buona legge.

Il disegno di legge presentato dal ministro Preti riprendeva largamente il testo del disegno di legge elaborato dal Senato; prevedeva l'imposta sulle aree fabbricabili al valore di mercato e il miglioramento delle norme sul contributo di miglioria generica e di miglioria specifica. Nella discussione svoltasi alla Camera nel 1961 si è assistito ad un fatto veramente sconcertante: il Governo del tempo, presieduto dall'onorevole Fanfani, non sostenne il disegno di legge presentato dai ministri Preti, Tambroni, Medici e Togni del precedente Governo Fanfani (cioè Fanfani fu contro Fanfani); ma avanzò proposte che in pratica lo svuotavano di ogni portata positiva, allineandosi completamente sulle richieste del gruppo liberale, sostenute dall'onorevole Marzotto.

Il ministro Trabucchi è un testimone sofferente, mi permetta di dire, di quello che avvenne in Commissione. L'imposta sulle aree ai valori di mercato annuale o *una tantum* fu soppressa. Il disegno di legge del ministro Preti, richiamandosi al testo approvato dal Senato nella precedente legislatura, prevedeva per i comuni con più di 50 mila abitanti, o capoluoghi di provincia, o stazioni di cura e soggiorno, una imposta annuale ai valori di mercato del 1° settembre dell'anno precedente; ma essa fu soppressa. Prevedeva, in alternativa, per i comuni che non applicassero l'imposta annuale sulle aree, una imposta sull'incremento delle aree inedificate, che era un aggiornamento e niente di più del contributo di miglioria generica. Prevedeva anche una formula migliore del contributo di miglioria specifica a favore di

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

comuni, regioni, province, consorzi di comuni, con un grave inconveniente, costituito dall'aliquota bassa, irrisoria, che noi cerchiamo di aumentare.

Pure nel presente disegno di legge vi è una aliquota estremamente bassa, sproporzionata al carattere del contributo di miglioria specifica.

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. Mi permetta di far presente che in merito al contributo di miglioria specifica non avete mai avanzato alcuna diversa proposta.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Abbiamo presentato alcuni emendamenti, di cui uno tendente ad elevare l'aliquota del contributo di miglioria almeno al 50 per cento: e l'avete respinto. L'attuale aliquota del 33 per cento è il risultato della nostra azione; ma l'onorevole Zugno non fu d'accordo nemmeno su questa. Nondimeno, noi riteniamo che anche l'aliquota del 33 per cento sia irrisoria, peggiore sotto certi aspetti delle precedenti previste dalle varie leggi.

I deputati comunisti furono d'accordo nell'accettare il disegno di legge del ministro Preti come testo-base, pur proponendo modifiche per migliorarlo e perfezionarlo e renderlo così più rispondente alle esigenze dei comuni e più efficace nel reprimere le speculazioni sulle aree. Fu contro quella impostazione, onorevole Zugno (ella in questo è maestro)...

ALBERTINI. Maestro... conservatore! (*Si ride*).

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Fu contro quella impostazione che si sviluppò l'attacco dei parlamentari liberali, assecondati dal gruppo della democrazia cristiana e in particolare dall'onorevole Zugno. Chiesero la soppressione della parte fondamentale del disegno di legge e in realtà l'ottennero. Così anche la posizione intermedia, avanzata dal ministro delle finanze senatore Trabucchi e da noi sostenuta, di istituire — visto che da parte democristiana si era voluto accettare l'imposizione dei liberali e di tutta la proprietà fondiaria di eliminare l'imposta annuale — un'imposta sui valori di mercato delle aree *una tantum*, in via straordinaria, cadde perché respinta dai liberali e dalla stessa democrazia cristiana.

In tal modo fu approvato da una maggioranza di socialdemocratici, democristiani, liberali, monarchici e « missini » un testo che riteniamo completamente negativo e che risponde alle esigenze e alla politica di quella maggioranza di centro-destra: negativo perché abolisce l'imposta sulle aree, sia quella

annuale, sia quella *una tantum*; perché di fatto annulla la facoltà di esproprio dei comuni allo scopo di costituire patrimoni di aree edificabili, pur mantenendola nella teoria (anche se questo diritto è stato rafforzato successivamente da quella che è poi diventata la legge n. 167); perché offre per queste colossali rinunce una contropartita puramente illusoria, quale quella della retrodatazione e dell'applicazione straordinaria dell'imposta su un periodo decennale per i comuni più popolosi.

La riteniamo illusoria perché le amministrazioni comunali non saranno in grado di applicare efficacemente la procedura proposta per introdurre l'imposta retroattiva sugli incrementi di valore, per altro esclusa, come ricorderete, nei casi di maggiore speculazione consumata, cioè per le costruzioni.

Non fummo e non siamo contrari alle modifiche introdotte in tema di contributo di miglioria generica, come non siamo contrari alle norme migliorative del contributo di miglioria specifica, anche se ci siamo opposti all'aliquota prevista per quest'ultimo, che è scandalosamente bassa.

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. Guardi che si tratta dell'aliquota del 33 per cento e non più del 25 per cento.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Esatto, ma noi ne avevamo proposta una del 50 per cento. La proposta intermedia del 33 per cento, avanzata da noi e dai colleghi socialisti, in Commissione fu approvata a maggioranza, con la sua ostilità. Vede, onorevole Zugno, che più spesso tocca l'argomento, e più vi rimane invischiato!

Il Senato ha approvato questo disegno di legge apportandovi alcune modifiche. Le principali sono all'articolo 1 e consistono nell'obbligo di istituire l'imposta sull'incremento di valore nei comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, o capoluoghi di provincia, dichiarati stazioni di soggiorno o di cura, ovvero limitrofi di comuni aventi non meno di 300 mila abitanti. Per la verità il testo del Senato diceva 30 mila abitanti, perché se si porta il limite a 30 mila abitanti si deve dire che si aggiunge qualche cosa consentendo a molti comuni limitrofi di istituire l'imposta. Ma, per una strana interpretazione che abbiamo sentito affacciare in Commissione, questo 30 mila è divenuto 300 mila. Non so se ciò comporti anche un esame in seconda lettura da parte del Senato. Ma non faccio questa questione. Voglio soltanto dire che sarebbe stata logica l'interpretazione estensiva del Senato di stabilire l'obbligo e non solo la fa-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

coltà per i comuni limitrofi a quelli in cui era obbligatorio di istituire l'imposta, cioè a quelli con più di 30 mila abitanti.

ALBERTINI. Però da tutti gli atti parlamentari risulta 300 mila.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. È una questione che intendo sollevare perché sono del parere, avendolo sostenuto nel precedente dibattito, di abbassare questo limite. Ove si estendesse la facoltà ai comuni limitrofi a quelli aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, si sarebbe stabilita una estensione maggiore di quella che consegue all'attuale testo. È vero che l'articolo 25 torna a parlare di 300 mila, quasi a creare una specie di antinomia nel sistema, ma non è una modifica di grande rilievo. Come non è una modifica di grande rilievo l'altra, tuttavia positiva, che riduce il coefficiente di rivalutazione, fissato in 10 volte dalla Camera, ad 8 rispetto al valore catastale di partenza, in base al reddito dominicale, di un terreno che ha subito un incremento di valore al momento in cui si deve applicare l'imposta.

Nonostante questa riduzione del coefficiente, il relatore per la maggioranza al Senato, senatore Cenini, ha osservato che si tratta di un coefficiente pur sempre eccessivo, che impedirà di valutare l'effettivo incremento di valore di molti terreni o comunque limiterà notevolmente l'applicazione della stessa cosiddetta imposta sugli incrementi di valore.

È interessante però rilevare come l'onorevole Zugno nella sua relazione di maggioranza si sia dichiarato nettamente contrario anche a queste limitatissime modifiche, moderatamente positive, facendo proprie a questo fine tutte le argomentazioni sostenute a suo tempo dai liberali (quasi a dir loro: badate che noi siamo sempre legati a voi), entrando in conflitto col senatore Cenini e con l'onorevole Ripamonti, che ha apprezzato giustamente queste modeste modifiche del Senato.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questa è la libertà.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. E questa libertà è molto gradita a coloro che posseggono le aree fabbricabili.

In questo disegno di legge, insomma, è scomparso l'oggetto stesso di tanti dibattiti, iniziative, attese, richieste da parte di comuni, urbanisti, economisti, amministratori locali. L'imposta sulle aree non vi è più, né annua né straordinaria. È rimasta la cosiddetta imposta sull'incremento di valore, che sostituisce il contributo di miglioria ge-

nerica previsto dal vigente testo unico per la finanza locale; ed è rimasto il contributo di miglioria specifica, la cui aliquota — torno a dire — anche fissata al 33 per cento permane troppo bassa.

Della cosiddetta imposta sull'incremento di valore avemmo modo a suo tempo di denunciare e documentare il carattere incerto, macchinoso, fonte di una serie infinita di contestazioni, illusorio per i comuni.

Senatore Trabucchi, ho letto attentamente la relazione che ella presentò a suo tempo al Senato illustrando la trafila cui debbono sottostare i comuni per applicare il contributo di miglioria generica, e la illustrò molto bene. Non vorrei che avesse sostenuto una fatica inutile e che con questo testo di legge vi trovaste ad aver istituito, con la cosiddetta imposta sugli incrementi di valore, una sorta di nuovo contributo di miglioria generica inapplicabile perché più macchinoso del precedente. Il suo apporto fiscale alle finanze dei comuni sarà irrisorio, mentre influirà negativamente sul mercato delle aree. E questo, onorevoli colleghi, è un argomento molto importante che dovrebbe far riflettere specialmente quanti in questi giorni mostrano di dimenticare il dibattito e le posizioni di allora, tenuto conto che in molti comuni (e non solo nelle grandi città ma in comuni medi ed anche minori) continua a verificarsi un aumento non indifferente del prezzo delle aree edificabili, che si ripercuote poi pesantemente sul costo degli alloggi e sul livello dei fitti.

Il senatore Cenini, relatore per la maggioranza al Senato, ha fatto un'osservazione giusta, che va ripresa, cioè che l'imposta sull'incremento di valore non può agire certo come moderatrice del prezzo, e che anzi, se vi saranno ripercussioni sul prezzo, si verificheranno nel senso opposto. Ancora una volta, perciò, avremo un'imposta, se così si può chiamare quella sull'incremento di valore, che non agirà sui profitti dei proprietari e sui parassitari arricchimenti degli speculatori di aree, ma verrà trasferita sugli inquilini e sugli acquirenti degli alloggi.

Non per niente un giornale che ha combattuto aspramente ogni idea di tassazione annuale sulle aree fabbricabili, *Il Tempo* di Roma, nel suo articolo di fondo di ieri, onorevole Zugno, vi ringrazia per questa legge e parla di un «ripensamento», di una utile «resipiscenza» da parte vostra.

È questo trasferimento di imposta che volete? Lo dice uno dei vostri colleghi di partito, il senatore Cenini; come lo disse effica-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

cemento, documentandolo, il nostro collega Albertini qui alla Camera nella discussione del 1961. L'imposta sull'incremento di valore, voluta dalla destra e difesa senza convinzione dalla maggioranza della democrazia cristiana — così come si esprime il compagno Albertini — riduce tutto ad una piccola riforma del sistema del contributo di miglioria generica e, data la prevedibile traslazione che appesantisce il prezzo delle aree, costituirebbe per molteplici motivi una remora anziché uno stimolo alle nuove costruzioni. Concludeva pertanto il compagno Albertini che non vi era altra soluzione se non l'imposta annuale sulle aree fabbricabili. Questa è l'opinione, del resto, che si era consolidata nel corso di dibattiti più che decennali nei consigli comunali di Roma, Torino, Milano, nonché nell'assemblea dell'Associazione dei comuni d'Italia e nei dibattiti degli « amici del Mondo ».

L'onorevole Zugno obietterà che ai comuni con più di 30 mila abitanti è offerta anche la possibilità di applicare una imposta straordinaria, in questo caso con aliquota ridotta all'8 per cento, sull'incremento di valore verificatosi nel decennio antecedente all'istituzione dell'imposta. Questa è la famosa contropartita all'abbandono dell'imposta sul valore delle aree, sia annuale, sia *una tantum*. Non credo di avere bisogno di dimostrare quanto difficile e in questo caso veramente impossibile da applicare risulti un tale congegno. Ma vogliamo sottolineare che anche quella pur ridotta efficacia che la norma poteva spiegare nei riguardi delle più evidenti speculazioni le è stata tolta in seguito ad un emendamento dell'onorevole Marzotto, regolarmente approvato se non acclamato dalla democrazia cristiana e dalle destre. Infatti da questo prelievo straordinario, più teorico che effettivo se stiamo ai risultati del lungo dibattito che si è svolto in questi anni, sono stati esclusi « coloro che abbiano utilizzato a scopo edificatorio » l'area nel periodo considerato. Ora, sappiamo tutti che i maggiori incrementi si sono verificati proprio dove sono sorte le nuove costruzioni, fatte appunto per realizzare quegli incrementi. E di che cosa mai hanno parlato *L'Espresso* e la stampa in genere, di che cosa abbiamo parlato noi stessi, se non di casi emersi alla luce perché si era appunto pervenuti all'edificazione?

L'onorevole Zugno, dopo essere stato smentito nella precedente discussione svoltasi in questa Assemblea circa il gettito che poteva dare la legge con queste modificazioni nel caso del comune di Roma preso ad esempio, ripete nella sua odierna relazione della

maggioranza calcoli e dati che non esito a definire ancora più infondati se non addirittura cervellotici. Egli favoleggia, infatti, di un gettito non inferiore a 100 miliardi di lire.

RAUCCI. Le previsioni dell'onorevole Zugno sono ancora modeste, se si pensa che i socialdemocratici in un loro manifesto hanno parlato di 300 miliardi di lire.

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. Questi calcoli li ha fatti un uomo che di queste cose ne sa più di noi: il senatore Amigoni.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Dicevo: l'onorevole Zugno parla di un gettito non inferiore a 100 miliardi. In due anni? In 10 anni? In 15 anni? Io penso in moltissimi anni in caso di applicazione dell'imposta retrodatata di un decennio. Ma, onorevoli colleghi, questo calcolo è assurdo. L'unico dato certo rimane il gettito prevedibile (questo sì prevedibile, non certo quello quello dell'onorevole Zugno) che si ottiene applicando l'imposta sulle aree annualmente *una tantum* nella aliquota prevedibile per Roma, o anche secondo una aliquota massima accettata comunemente fino al 4 per cento. Tale gettito si può agevolmente prevedere in 120 miliardi all'anno, secondo i calcoli del senatore Amigoni, nell'ipotesi di una applicazione annua e costante di quella aliquota, oppure dell'applicazione dell'imposta straordinaria *una tantum* per 120 miliardi certi e prevedibili in un anno, rateizzabile, come era previsto.

È bene dire chiaramente, onorevoli colleghi, anche per rispondere all'audace manifesto socialdemocratico comparso a Bari, che questo gettito possibile, certo, contro il quale sono insorti tutti i rappresentanti di proprietari di aree, è l'unica cosa seria e certa che è stata impedita dalla democrazia cristiana e dai socialdemocratici con l'affossamento del titolo I del disegno di legge del ministro Preti.

In luogo di queste cifre, già esposte dal senatore Amigoni ed oggi aumentate per l'incremento di valore delle aree e per la estensione della zona da urbanizzare, cifre certe, facilmente incassabili, al comune di Roma, come agli altri comuni d'Italia, resterà dopo la beffa di questa legge ben poco oltre ai sogni ed alle fantasie dell'onorevole Zugno, e quel poco — va sottolineato — difficilmente accertabile e più difficilmente riscuotibile.

Avete avuto per questo il plauso de *Il Tempo* di ieri, non avrete certamente il plauso del consiglio comunale di Roma e

degli altri consigli comunali delle grandi città. State tranquilli!

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. Le grandi città saranno proprio le più avanzate.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Il nostro giudizio è che, così ridotta ed addomesticata, la tassazione retrodatata di un decennio è priva di efficacia e costituisce anzi una vera e propria sanatoria in favore di tutti i casi in cui si è già lucrato un forte incremento di valore con la costruzione.

Non a caso a suo tempo, nel 1961, il quotidiano *24 Ore* (e non ho bisogno di dire quali interessi esso rappresenti) vi invitava perentoriamente ad abbandonare la tesi dell'imposta sulle aree, limitandovi a mutare «denominazione al contributo di miglioria generica», applicando per esso aliquote moderate. E così avete fatto. Sodisfatti i padroni di aree, dunque, sodisfatto *24 Ore*, sodisfatto *Il Tempo*, sacrificati ancora una volta i generali interessi dei comuni e del paese. La legge così mutilata trovò la ferma opposizione nostra, del gruppo del partito socialista italiano e dei deputati repubblicani. Insieme, i deputati di questi tre partiti votarono contro. L'onorevole Malagodi invece, a nome del partito liberale, esaltò la legge e ascrisse — giustamente — a merito dell'onorevole Marzotto e del suo gruppo il «successo liberale» che consiste nell'avere eliminato l'imposta sulle aree, annuale o straordinaria, rapportata al valore di mercato.

Il professor Francesco Forte su *Il Giorno* di Milano del 21 novembre 1961 scriveva:

« Il progetto di legge che ora il Parlamento sta discutendo e che i liberali vorrebbero fosse approvato senza emendamenti sostanziali è stato redatto dalla Commissione finanze e tesoro della Camera ad opera soprattutto dell'onorevole Marzotto, tagliando a grandi sforbiciate dal testo governativo ogni misura fiscale di una certa incisività. Persino il disegno di legge presentato dall'onorevole Andreotti nella passata legislatura era molto, ma molto più severo di quello che ora Marzotto e compagni intendono far passare. E poiché il testo attuale è sostanzialmente quello redatto dalla maggioranza della Commissione finanze e tesoro di allora, ci si chiede di approvare un disegno di legge peggiore, molto peggiore, di quello di un governo centrista. Ecco a che punto è arrivato il deterioramento del centro-sinistra. È questo che vogliono i socialisti, che annunciano la loro astensione per consentire

che passi il provvedimento che — essi dicono — è "meglio che niente" ? ».

Oggi ci si chiede, onorevoli colleghi, di approvare il disegno di legge così mutilato, di pieno gradimento dell'onorevole Malagodi, del *Tempo* di Roma e dell'estensore dell'articolo di fondo di tale giornale, l'ex ministro Alberto De' Stefani, ministro delle finanze fascista, molto interessante ai fini di questa imposta, giacché fu precisamente il ministro De' Stefani che abolì nel 1923 la legge Giolitti sulla imposta sulle aree. È questo l'aspetto politico più sconcertante, che un disegno di legge respinto dal partito repubblicano oggi al Governo, dal partito socialista italiano oggi in posizione di appoggio esterno al Governo, esaltato dal partito liberale oggi all'opposizione, approvato da tutte le destre, dovrebbe diventare legge senza modifiche, sotto l'egida del Governo di centro-sinistra !...

Il Governo Fanfani del 1958, che non ottenne l'astensione del gruppo socialista, ma il suo voto contrario, presentò il disegno di legge del ministro Preti per l'imposta annuale; il Governo Fanfani attuale, « più a sinistra », anzi di centro-sinistra, abbandona quel disegno di legge e ne vuole far passare uno peggiore, imposto dai liberali. Non dovrebbe insegnarci nulla tutto questo ? Un insegnamento da trarre è che la « continuità » della democrazia cristiana prevale su tutto quando si tratti di opporsi a misure necessarie le quali possano rappresentare un sia pur modesto contributo alla soluzione della situazione drammatica delle finanze comunali e dell'ordinamento urbanistico delle città.

Anche il timido programma di Governo su questo punto non conta, va all'aria; è più forte il richiamo della proprietà fondiaria, della destra, dei liberali. L'onorevole Zugno cita, evidentemente ad arte, un punto del programma governativo annunciato il 2 marzo 1962 dopo scelte — dice lui — « fatte responsabilmente da organi di partito ». L'onorevole Zugno cita questa parte della dichiarazione dell'onorevole Fanfani: « I partiti della maggioranza si sono impegnati ad assecondare la sollecita approvazione da parte del Senato delle norme già approvate dalla Camera affinché esse, entrando rapidamente in vigore, possano dare il previsto naturale gettito ». Ma egli ha ommesso in modo furbesco ciò che segue. Prosegue infatti il testo dell'onorevole Fanfani: « ... mentre, in coordinamento con il disegno di legge urbanistico che il Governo si impegna a presentare sollecitamente, si

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

tornerà sui dibattuti problemi di nuovi tipi di imposte annuali sulle aree ».

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. C'è un apposito disegno di legge attualmente all'esame del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. E ci resterà, stia tranquillo.

Tre erano i punti ben precisi: approvare questa legge, presentare una legge urbanistica ed approvarla, affrontare contemporaneamente i problemi dell'imposta annuale sulle aree.

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. Progheremo allora di un altro anno la legislatura.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Non vi basterebbe! Se la prorogassimo di un anno, trovereste il modo di rinviare di un anno e mezzo!

Secondo ripetute dichiarazioni di esponenti del partito socialdemocratico e della maggioranza del partito socialista italiano, il programma era un tutto « globale »: se un punto cade, tutto cade, fu detto. E qui è il caso proprio di tre punti la cui validità è data dal loro legame ma dei quali il meno importante sopravvive mentre gli altri cadono. La « globalità » dunque non esiste. Esiste la prepotenza della democrazia cristiana ed esiste l'accondiscendenza dei suoi alleati.

Ma, si dice: « meglio questo che niente ». Ecco una contraddizione insanabile del centro-sinistra. Per ottenere infatti una buona legge domani, come ha riaffermato l'onorevole Paolo Angelino, la strada non è di cedere oggi, è di opporsi.

RIPAMONTI. Le leggi non sono fatte *sub specie aeternitatis*. Si può modificarle.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Ma quando assumete questo atteggiamento, voi date al gruppo dirigente della democrazia cristiana tanto di quel respiro e di quella forza che, se ha resistito dieci anni in queste due ultime legislature, chissà quanto incoraggiamento ne trarrà per contrastare domani ogni idea, ogni proposta anche moderata, di migliorare la legislazione sulle aree.

Per ottenere una buona legge — ripetiamo — bisogna essere coerenti nell'opposizione; ed è questa opposizione che noi conduciamo in coerenza con il nostro atteggiamento, con la richiesta costante dei comuni, i quali sono espressione assai qualificata nella vita del paese — non contrapposta, ma direi integratrice della sovranità

popolare incarnata nel Parlamento — e specialmente qualificata, dicevo, per esprimere un apprezzamento valido sulla portata di questa legge, che non dovrebbe essere da noi trascurato.

Dice l'onorevole Zugno: « Come si vede, risultano largamente infondate le accuse comuniste che i partiti democratici abbiano voluto una « leggina » più formale che sostanziale, mentre risultano fondate le attese e le pressioni che ci vengono dalla più parte dei grossi comuni italiani ».

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. Ho ricevuto una serie di lettere in tal senso.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. L'onorevole Zugno afferma di avere ricevuto una serie di lettere di cui nessun altro collega ha avuto il minimo sentore. Al contrario, onorevole Zugno, dai comuni è venuta una sola e costante indicazione, resa solenne da due deliberazioni unanimi ed appassionate dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'una adottata a Palermo nel marzo 1957, l'altra a Venezia nell'ottobre 1961. A Palermo tutti i comuni riuniti chiesero la sollecita approvazione del testo del Senato, ma come avete risposto a quella sollecitazione? Oggi avete in mano tre lettere, se le avete. E voi rispondete a queste. Ma come avete risposto a quella solenne sollecitazione di tutti i comuni riuniti a Palermo? Facendo cadere il testo che i comuni chiedevano fosse approvato! A Venezia si chiedeva il ritorno al testo del ministro Preti. Entrambi, il testo del Senato e quello del ministro Preti, avevano come parte fondamentale, come cardine, l'imposta annuale sulle aree fabbricabili. Ma come avete risposto, onorevole Zugno e onorevoli colleghi della democrazia cristiana, al voto dei quattromila comuni rappresentati a Venezia? Avete risposto affossando la legge! Ed ora sbandierate una letterina! Eppure, il voto di Venezia del 1961 è tanto più importante perché esso si riferiva al testo elaborato dalla maggioranza della Commissione, ad opera degli onorevoli Zugno e Marzotto, dopo l'accordo intervenuto fra la democrazia cristiana e i liberali; e quel voto dell'assemblea di Venezia formulava, com'è noto, quattro richieste dichiarandole irrinunciabili: 1°) imposta annuale sulle aree inedificate; 2°) facoltà di esproprio di aree per la costituzione dei patrimoni comunali di aree e per l'attuazione dei piani regolatori; 3°) perfezionamento dei contributi di miglioria specifica con l'adozione di aliquote e di procedure adeguate; 4°) autonomia dell'accertamento e della imposizione degli organi comunali.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

Come avete risposto a queste richieste, a questa « lettera » veramente solenne di tutti i comuni d'Italia riuniti in assemblea? Ciò che voi ci proponete ora va proprio nel senso contrario, è una risposta negativa.

Ed ecco un'altra contraddizione che si apre fra chi approverà l'attuale testo e le richieste e l'opinione di tutti gli amministratori comunali. « Meglio questo che niente », ci dicono i socialisti e i socialdemocratici. Ebbene, non è questo il problema. Avendo impostato la lotta per l'attuazione di questa parte del programma governativo sulla rinuncia a far valere autentici punti di forza, quali le deliberazioni unanimi dei comuni d'Italia e il sostegno che esse hanno avuto, hanno ed avranno anche domani dai consigli elettivi locali e dalle masse popolari, per evitare il peggio, per ottenere il meno peggio, cosa si è ottenuto? Si è ottenuto quello che vuole *Il Tempo*, quello che vuole *24 Ore* e quello che ha chiesto la camera di commercio di Milano! Onorevoli colleghi che ieri vi siete opposti e che ora dite « è meglio questo che niente » o « questo è meno peggio che niente », non è stata la democrazia cristiana a spostarsi verso il meglio, ma gli altri a mutare posizione, a cedere alla prepotenza della democrazia cristiana accedendo oggi ad un compromesso della democrazia cristiana con i liberali.

Ecco il risultato!

Altro argomento: mancherebbe il tempo. Non è vero! Non si tratta di un problema sorto in questi ultimi giorni; è un problema decennale. Il tempo è stato bruciato dalla democrazia cristiana: nella seconda legislatura il Senato approvò il 31 gennaio 1957 il testo di legge che venne fatto cadere alla Camera nel 1958 sotto il peso di cento emendamenti; in questa legislatura, nel dicembre 1961, la Camera approvò un testo mutilato che ebbe il voto contrario di due dei partiti che ora appoggiano il Governo, ma solo nel dicembre 1962 il Senato discute il testo e l'approva. E questo proprio per mettervi nell'attuale condizione di bere o di affogare.

Cosa hanno fatto nel frattempo il partito repubblicano e il partito socialdemocratico per far concretamente valere la loro opposizione e le loro argomentazioni contro questa legge? Cosa ha fatto il partito socialista italiano?

ALBERTINI. Ha cercato di migliorare il testo.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Ma non avete conseguito alcun miglioramento!

La realtà è che anche questa successione di tempi è una scelta politica tipica della democrazia cristiana, è un aspetto della sua doppiezza: impegnarsi con i suoi alleati su tre punti e lavorare per non attuarli, per eliminarne i due più importanti e per scegliere il tempo per non modificare il primo. È una specie di trappola non molto ingegnosa, ma efficace, dal momento che gli alleati della democrazia cristiana vi sono caduti.

Non è mancato il tempo, ma è mancata la volontà politica della democrazia cristiana, è mancata ai suoi alleati la forza di imporre almeno il rispetto degli impegni pubblicamente assunti davanti al Parlamento e al paese.

Il gruppo comunista ribadisce la sua opposizione, necessaria per mantenere effettivamente aperto il problema, per non deludere le forze che hanno combattuto la battaglia decennale per piegare ad una giusta imposizione i padroni e gli speculatori delle aree. Il nostro atteggiamento vuole dare sostegno a queste forze, non vuole deluderle, vuole denunciare il comportamento della democrazia cristiana e dei suoi alleati che hanno impedito l'approvazione di una buona legge; vuole richiamarsi all'appassionata rivendicazione dei comuni italiani e agli interessi permanenti che essi rappresentano, per dire loro che una forza democratica conseguente, quale è quella rappresentata dal partito comunista, non ha accettato il meno peggio, non è scesa a patti, ha sostenuto il giusto in questa legislatura, moltiplicherà le sue iniziative per portare al successo una politica democratica delle aree fabbricabili quale i comuni e l'interesse nazionale reclamano dal Parlamento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

#### Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Magno, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge:

« Norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione » (*Urgenza*) (4598).

Questo disegno di legge rimane pertanto assegnato alla XI Commissione (Agricoltura), in sede legislativa.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zugno, relatore per la maggioranza.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, credo di dover affermare innanzi tutto che i comunisti (come la discussione generale ha dimostrato con tutta evidenza) hanno portato per la seconda volta in aula la legge in esame non già con serie intenzioni di modificarla, ma con scoperti fini di dilazione e di boicottaggio. Lo dimostrano non soltanto gli emendamenti da essi presentati, veramente insignificanti (sono infatti soltanto due: il primo inteso a rendere obbligatoria l'imposta fin nei comuni con oltre 10.000 abitanti, il secondo inteso a ridurre da otto a cinque il coefficiente da applicare ai valori agricoli), ma soprattutto la genericità dell'intervento dell'onorevole Trebbi, che ha parlato, assai più che di aree fabbricabili, di problemi di trasporto, i quali con le prime possono avere una certa connessione, ma non rappresentano certo il nucleo centrale della questione.

Un'ulteriore conferma dei reali motivi ispiratori dell'atteggiamento comunista è venuta dalla replica testè fatta per la minoranza dall'onorevole Raffaelli, il quale non ha saputo portare, a sostegno delle sue tesi, alcuna argomentazione solida e tanto meno nuova. La relazione di minoranza rispondeva a una duplice finalità: impedire che la democrazia cristiana e lo stesso Governo realizzassero un loro importante punto programmatico; sottolineare le diverse condizioni politiche attuali rispetto al 1961 e sfruttarle perché anche la presente legislatura chiuda con un nulla di fatto in questa materia.

Non sono, quindi, argomenti tecnici o di carattere economico-fiscale che vengono prospettati, ma rilievi rispondenti ad una pura tattica politica che, dovendo per sua natura mutare nel tempo per sfruttare le diverse situazioni, manifesta tutta l'incoerenza del partito comunista su questo problema. Diceva giustamente nel suo intervento, rivolgendosi ai comunisti, l'onorevole Ripamonti: « La vostra è pura polemica di speculazione politica ». (*Proteste all'estrema sinistra*).

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Noi respingiamo sdegnosamente queste accuse!

RIPAMONTI. Perché allora non applicate le aliquote della legge n. 167 nei comuni in cui voi comunisti avete la maggioranza?

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. Senza ripetere cose che ho già detto e scritto nella relazione e negli interventi su questa materia, mi limiterò a ricordare le contraddizioni dei comunisti che, come è noto, prima

hanno chiesto, poi abbandonato e ora nuovamente chiedono l'imposta annua.

Nella mia relazione ho riportato una dichiarazione fatta dall'onorevole Natoli il 26 gennaio 1960 in Commissione e trascritta a verbale. « L'onorevole Natoli — si legge nel *Bollettino delle Commissioni parlamentari* — dichiara che dalla sua parte non si insisterà sull'istituzione di un'imposta annuale sul valore delle aree fabbricabili, ritenendo che lo strumento poteva essere buono negli anni passati ma potrebbe forse presentare attualmente degli inconvenienti pratici ».

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Ma l'onorevole Natoli concludeva dichiarandosi favorevole ad un'imposta straordinaria *una tantum*.

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. Sappiamo bene che l'imposta straordinaria darebbe un gettito inferiore al costo di riscossione.

Nel 1958, poi, i comunisti proposero una imposta annua minima dello 0,50 per cento sul valore patrimoniale e in Commissione hanno successivamente richiesto un'imposta minima superiore del 400 per cento (proposta che ora nuovamente abbandonano). (*Proteste del Relatore di minoranza Raffaelli*).

Nello stesso tempo i comunisti riaffermano tutta la loro solidarietà al disegno di legge dell'allora ministro delle finanze Preti, che prevedeva un'aliquota del due per cento per due anni, ma solo per i comuni con oltre 50 mila abitanti e per quelli riconosciuti stazioni di cura e soggiorno, aliquota elevata al quattro per cento per i comuni con oltre un milione di abitanti. Del resto nel 1961 in Commissione il gruppo comunista aveva accettato un'imposta *una tantum* del due per cento, mentre ora chiede l'obbligatorietà per i comuni con oltre diecimila abitanti e grida allo scandalo per un'aliquota non più del due ma dell'otto per cento, che nei comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti colpirà tutti gli incrementi di valore maturatisi nei dieci anni decorsi. Faccia, l'onorevole Raffaelli, il conto degli incrementi di questi dieci anni e constaterà che l'imposta dell'otto per cento su tali incrementi è molto superiore a quella del due per cento sui valori attuali.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. I conti non li abbiamo fatti noi comunisti ma i comuni italiani che, nella loro assemblea di Venezia, si sono pronunziati contro l'attuale disegno di legge.

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. D'altra parte i comunisti trovano ora, per-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

fino, inadeguate le nuove norme sul contributo di miglioria specifica, pur essendosi ben guardato il gruppo comunista sia in Commissione sia in Assemblea dal proporre il minimo emendamento alle stesse norme contenute in materia dal testo unico per la finanza locale.

**RAFFAELLI, Relatore di minoranza.** Abbiamo proposto il cinquanta per cento.

**ZUGNO, Relatore per la maggioranza.** Davanti a tali e ad altre contraddizioni credo che nessuno sia più disposto a credere alla serietà dei propositi comunisti. I buoni propositi infatti vanno verificati sulla base degli atteggiamenti effettivamente assunti e dei risultati conseguiti. A questa stregua le manovre comuniste rivelano tutta la loro equivocità, tutta la loro finalità eversiva, preferendo alla maggiore possibile giustizia il disordine, l'incertezza, motivi sempre di disagio e di impedimento ai migliori sviluppi. Gli è che se una coerenza può vedersi nelle critiche e nelle contraddittorie proposte comuniste, tale coerenza ha soltanto alcuni precisi fini a cui particolarmente mirano i comunisti.

Essi tendono a istituire un'imposta che, per l'onere che implica e per il momento in cui il pagamento avviene, riesca insopportabile ai piccoli proprietari, favorendo le concentrazioni delle aree fabbricabili, primo vero motivo di speculazioni. Lo diceva nel suo intervento l'onorevole Trebbi, che accanto all'istituto dell'espropriazione mi è sembrato volesse creare un nuovo istituto della « volontaria vendita forzata » per i modesti proprietari di terreni. È troppo evidente infatti che l'imposta annua elimina i proprietari deboli, la cui presenza è invece utilissima sul mercato, in quanto essi sono disposti a vendere proprio quando l'area è matura per la costruzione senza finalità speculative, contribuendo così a calmierare il mercato. Del resto il Griziotti arriva addirittura ad affermare che un'indiscriminata imposta patrimoniale sulle aree ha per conseguenza di diminuire la quantità di terreno che verrà edificato, complicando quindi, invece di agevolare, la risoluzione del problema della casa per tutti.

I comunisti mirano inoltre a creare una imposta che deteriori i principi di proprietà e quindi di libera iniziativa, favorendo il disorientamento ed il disordine in tutto il settore edilizio che, come nessun altro, ha inevitabili riflessi in tutto il sistema economico nazionale.

I comunisti vogliono impedire una progressività dell'imposta in relazione alla pro-

gressività sui redditi delle aree fabbricabili. Al riguardo devo precisare che la legge in esame migliora decisamente il disegno di legge di iniziativa del ministro Preti in quanto all'aliquota proporzionale del 15 per cento prevista dal predetto disegno di legge esso sostituisce un'aliquota progressiva che va dal 15 al 50 per cento. Debbo precisare poi che le proposte comuniste, come già la legge Giolitti, si risolvono in pratica in una imposta regressiva sul reddito o sulla speculazione eventualmente realizzata.

Le varie proposte comuniste e le loro contorte argomentazioni hanno soprattutto mirato ad evitare di colpire i redditi realizzati erigendosi, di fatto, a difesa di organismi che hanno operato enormi speculazioni e soprattutto cercando di evitare che si facciano accertamenti al riguardo. Sarebbe interessante allo scopo esaminare criticamente la relazione di minoranza comunista (completata poco fa anche dalla replica orale dell'onorevole Raffaelli); non riuscendo ad evitare che anche le speculazioni fatte nel passato siano colpite, in quella relazione si sconsiglia le amministrazioni locali di avvalersi di ogni possibilità in questo senso sostenendo che « le amministrazioni non saranno in grado di applicare la procedura proposta per realizzare la imposizione retroattiva sugli incrementi di valore », e sottolineando inoltre « quanto sia aleatorio tale recupero... », e come questo sistema abbia un « carattere incerto, macchinoso... illusorio, per i comuni ».

Ora sarà interessante vedere se le amministrazioni locali comuniste applicheranno integralmente le norme di questa legge o se le considerazioni dell'onorevole Raffaelli mirano già fin da ora a creare un alibi perché la loro applicazione sia limitata, al fine di impedire un completo accertamento per tutto il periodo cui la legge si riferisce perché uno dei pregi fondamentali di questa legge è proprio la sua snellezza procedurale, la sua facile applicazione, l'economicità della riscossione da esso prevista (normalmente contestuale alla compravendita); se poi contestazioni potranno nascere sulle valutazioni iniziali o terminali dei beni imponibili, la loro percentuale sarà sempre molto inferiore al numero delle valutazioni che avrebbe richiesto l'applicazione dell'imposta annua patrimoniale; ma soprattutto diverse e più favorevoli e quindi di più facile soluzione saranno le condizioni in cui tali valutazioni si rendono necessarie.

È indubbio, infatti, che tutti gli incrementi di valore possono dirsi occasionali (nessuna

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

legge potendo indicare con esattezza quando e dove si verificano) e presentano quindi le maggiori e migliori condizioni di accertamento proprio e solo nel momento in cui si realizzano. Gli è che i comunisti, anche in tutta questa lunga discussione, hanno dimostrato di volere la vittoria di un sistema: del materialismo e del collettivismo, contro la nostra decisa volontà di perseguire la vittoria della giustizia e quindi dell'uomo.

A proposito poi del gettito fiscale che consegnerà ad una seria applicazione di questa legge, non posso che rinviare all'ultimo intervento dell'onorevole Ripamonti (corrispondente, in sostanza, a quanto previsto e indicato nelle mie relazioni) che ha dimostrato come il gettito per città come Torino, Roma, Milano o Bari, debba risultare necessariamente superiore a quello possibile con una imposta straordinaria annuale. Del resto, lo ammette implicitamente anche la relazione di minoranza comunista, riconoscendo che la imposta annua (sono parole dell'onorevole Raffaelli) « ha solo la possibilità di applicare una moderata imposta sulle aree fabbricabili ».

Le possibilità che quindi si offrono con la presente legge alle grandi città, ma proporzionalmente anche ai centri minori, sono di notevole portata, dimostrando anche qui tutta la superficialità dell'affermazione contenuta nella relazione di minoranza secondo cui « l'apporto fiscale di questa imposta alle finanze dei comuni sarebbe irrisorio ». Quanto poi al rilievo che l'imposta in esame non sarebbe sufficiente strumento antispeculativo, mentre da un lato credo di poter tranquillamente concordare con il Griziotti circa l'incidenza dell'imposta sul venditore (o comunque sempre sull'eventuale speculatore), ritengo sia opportuno d'altro canto ricordare quanto scriveva lo stesso Griziotti, affermando che « se le imposte sulle aree fossero solamente e puramente delle imposte, dovrebbero essere condannate, perché graverebbero sui proprietari quando ancora la rendita non si è realizzata con la costruzione, e quindi ammettendo connesse finalità extrafiscali ».

Credo anche di dover ricordare quanto recentissimamente scriveva il professore Franco Volpi dell'Università cattolica: « Un'imposta che accelera indiscriminatamente l'edificazione non è lo strumento adatto per la politica urbanistica dell'ente locale », e credo che, specie per i comunisti che sostenevano la necessità di un abbinamento della legge urbanistica con la discussione di questa imposta, ciò possa costituire la migliore ri-

prova della inidoneità di una indiscriminata imposta annua anche ai fini di una buona politica urbanistica.

In merito infine alle modifiche introdotte dal Senato (lievi modifiche, come le definisce, approvandole, l'onorevole Raffaelli) io, pur proponendone l'approvazione per contingenti ragioni di tempo, debbo precisare come esse non abbiano certo contribuito a quelle finalità di snellezza, di economicità e soprattutto di discrezionalità (affidata largamente e responsabilmente alle amministrazioni locali) necessarie perché il nuovo tributo potesse entrare nella completa e dinamica vita economico-sociale di ogni comunità mai come strumento di disturbo, ma sempre come strumento di potenziamento e di coordinamento degli sviluppi urbanistici ed economici delle varie zone.

La obbligatorietà imposta per legge anche a comuni aventi una popolazione tra i 30 e i 50 mila abitanti e, peggio ancora, la obbligatorietà imposta indiscriminatamente a tutti i comuni dichiarati aziende di cura e di soggiorno, mortificherà indubbiamente valide iniziative possibili o magari già in corso, arrestando o rallentando sviluppi e progressi già programmati e largamente attesi. È una norma che io avrei certamente proposto di sopprimere — ritornando al testo della Camera — se, come ho detto, non lo impedissero esigenze contingenti di tempo e di giustizia: ogni ritardo crea infatti evasioni od esenzioni che tutti vogliamo impedire.

E così dicasi della riduzione da 10 ad 8 del coefficiente da applicarsi al valore agricolo del terreno per considerare fabbricabili aree che solo a distanza nel tempo, molte volte, troveranno la loro effettiva utilizzazione edificatoria. Siffatte disposizioni creano da un lato giusti risentimenti dei proprietari, cui non facilmente, soprattutto nei grandi centri, può dimostrarsi la natura di area fabbricabile dei loro terreni (che continuano ed utilmente ad essere destinati a scopi agricoli, specie orto-floro-frutticoli), mentre d'altro canto danno vita ad un contenzioso pesante per entrambe le parti. Ma non sono questi, naturalmente, gli elementi essenziali della legge che, io credo, è veramente innovatrice del sistema tributario italiano e soddisfa esigenze di giustizia, di moralità e di reperimento di tutte le zone di ombra del campo fiscale, giustamente colpendo ogni reddito in relazione alla sua natura, alla sua entità e applicando, fino al limite massimo possibile, principi di progressività. Si tratta, quindi, di una legge non solo tecnicamente

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

ed economicamente valida, ma, come ha detto l'onorevole Aurelio Curti in questa aula nel novembre 1961, « questa legge anche socialmente è più avanzata che non l'imposta patrimoniale ». Credo, quindi, di poter concludere con le parole pronunciate al Senato dal ministro Trabucchi nel 1956, nella sua qualità di relatore della legge in esame: « La legge non ha uno scopo punitivo, ma di realizzare la giustizia per quanto umanamente possibile e di dare alle amministrazioni locali la possibilità di perseguire gli scopi sociali », scopi che sono certamente comuni a tutti gli uomini amanti del progresso nella giustizia e nella libertà. (*Applausi al centro - Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**TRABUCCHI, Ministro delle finanze.** Signor Presidente, onorevoli deputati, sembra a me che se dovessimo rimanere esattamente nei termini regolamentari, dovremmo parlare soltanto degli emendamenti che a questo disegno di legge ha apportato il Senato. Potremmo parlare eventualmente delle altre norme solo in via di connessione logica.

In realtà, qui, gli oratori soprattutto del gruppo comunista, si sono diffusi in un pianto che mi permetterei di dire tardivo per quello che è stato il voto della Camera e del Senato.

All'onorevole Raffaelli dovrei dire: « Tu vuoi ch'io rinnovelli — disperato dolor che il cor mi preme... ». Per noi gli articoli approvati nello stesso testo dalla Camera e dal Senato rappresentano un dato definitivo e, pertanto, che questa legge debba essere fatta in quel modo e con quei criteri non può essere ulteriormente discusso. Possiamo soltanto, come bene ha detto il relatore per la maggioranza, esaminare gli emendamenti del Senato che sono di due tipi particolari: o sono stati emendamenti di pura tecnica legislativa contro i quali penso nessuno possa avere qualcosa da dire, o sono stati emendamenti che, dal punto di vista di coloro che vogliono una maggiore incisività dell'imposta, sono indiscutibilmente migliorativi e non peggiorativi.

Credo quindi che la Camera possa senz'altro approvare il disegno di legge così come è pervenuto dal Senato.

Nel suo lungo discorso, evidentemente ispirato non alla contingenza parlamentare ma alla dolce stagione elettorale che sta per aprirsi, l'onorevole Raffaelli ha fatto veramente una grandissima ed accorata disamina del disegno di legge così come oggi è in di-

scussione. Però, il risultato del suo discorso potrebbe essere sostanzialmente ridotto a povere parole da contadino come sono io: non approviamo questa legge, così la gente si arrabbierà, gli speculatori potranno tranquillamente continuare nella loro opera e chissà che attraverso la reazione del popolo il nuovo Parlamento non si decida ad approvare una legge diversa.

A questi argomenti così disperati, onorevole Raffaelli, non credo, appunto perché sono un povero uomo di campagna. Ritengo sia meglio cercare di colpire immediatamente la speculazione là dove la possiamo colpire, cercare di influire sul mercato, dare ai comuni un'arma...

**RAFFAELLI, Relatore di minoranza.** ...spuntata.

**TRABUCCHI, Ministro delle finanze.** ...e anche i mezzi per garantire l'attuazione della futura legge urbanistica.

Tutti abbiamo apprezzato lo sforzo del ministro Sullo per il carattere innovativo di quel disegno di legge che è attualmente all'esame del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Ma gli uomini pratici si sono anche chiesti con quali mezzi, con quali soldi si potrà espropriare le aree fabbricabili. Noi oggi con l'applicazione di questa legge — la quale permette di colpire le speculazioni fatte da un decennio ad oggi nelle grandi città — diamo ai comuni la possibilità di fornirsi dei mezzi con i quali attuare le norme urbanistiche vigenti ed eventualmente anche quelle future. Quando noi diciamo, onorevole Raffaelli, che ogni decennio sarà soggetta alla valutazione e a imposta la plusvalenza delle ditte che hanno aree per più di cento milioni di valore...

**RAFFAELLI, Relatore di minoranza.** Non se ne troverà neppure una!

**TRABUCCHI, Ministro delle finanze.** Ma nelle vendite fittizie avranno certamente messo in luce una plusvalenza che sarà tassata, perché il meccanismo non consente, da questo punto di vista, trucchi. Quando abbiamo introdotto questa norma non abbiamo detto che i proprietari delle grandi aree se ne staranno tranquilli, ma che essi avranno qualche grattacapo.

**RAFFAELLI, Relatore di minoranza.** Sembra di no.

**TRABUCCHI, Ministro delle finanze.** Non vorrei che gli elogi rivolti da una parte e dall'altra al disegno di legge si tramutassero poi nelle solite ingiurie al povero ministro delle finanze, il quale ha tradito le aspettative di coloro che credevano di potersela cavare

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

con poco e che invece si trovano davanti ad accertamenti per plusvalenze decennali da fare forse spaventati. Il ministro delle finanze alla fine di un lungo periodo ministeriale se ne sta tranquillo e non ha bisogno di approfittare dei voti degli amici del tempo, e avrà certamente la possibilità di dimostrare che è riuscito, forse con sforzo, forse anche cercando di piegare le opposte tendenze ad un accordo, a portare a termine quella che sembrava e sembra tuttora a lui una delle più grandi iniziative (e lo posso dire perché non è mia) prese per mettere ordine in questa materia.

Non faccio in questo momento polemica di ordine politico, ma vorrei aggiungere che, a mio parere, a qualcuno piacerebbe affermare che questo Governo ha finito il suo lavoro senza aver portato a compimento la legge sulle aree fabbricabili. Mi sento veramente lieto di poter dire che la Camera, approvando le modifiche migliorative apportate dal Senato, darà a noi tutti che abbiamo lavorato in questa materia la possibilità di dire che abbiamo ancora una volta rotto il cerchio di coloro che, attraverso tergiversazioni, continui tentativi di modificazione e anche espedienti più o meno simpatici di rinvii chiesti o non chiesti, volevano far sì che lo Stato italiano dimostrasse la sua impotenza rispetto alla indiscutibile pressione delle forze economiche e degli interessi rappresentati dai grandi proprietari di aree fabbricabili.

Debbo dire che con questo il Governo non dimentica l'esigenza di un ulteriore passo avanti soprattutto sul piano di una legislazione urbanistica moderna. Il Governo non è composto soltanto da me, ma anche dall'onorevole Sullo e da tutti gli altri colleghi. Esso non rinnega il lavoro e lo sforzo che l'onorevole Sullo sta per fare, né le idee che qui ha portato l'onorevole Ripamonti, da cui è per altro venuta piena approvazione per questo provvedimento. Nessuno è riuscito a fermarci e ci avviamo a far sì che questo disegno di legge divenga legge dello Stato italiano. Questa legge opera nell'interesse dei comuni, ma soprattutto nell'interesse della lotta contro le speculazioni, che è stata definita sacrosanta, perché ha condannato e riuscirà ancor più a condannare le speculazioni proprio su quel terreno nel quale esse operano approfittando di una situazione dolorosa e grave: quella di coloro che vogliono avere una casa.

Non aggiungo altro. Credo, onorevoli deputati, che col vostro voto potrete vera-

mente dare in questo momento la prova che, al di sopra di tutte le discussioni, di tutti i tentativi di insabbiamento, di tutti i discorsi più o meno elettoralistici, tutti insieme vogliamo che il paese abbia una legge adeguata per continuare la sua politica sociale, la sua politica di apertura e di progresso in tutti i campi, anche in questo campo particolare. *(Vivi applausi al centro)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato. La prima è all'articolo 1, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« È data facoltà ai comuni di istituire una imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. L'istituzione dell'imposta è obbligatoria per i comuni aventi una popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, secondo le norme edilizie in vigore, sempreché, se censite con reddito dominicale terreni, abbiano, nel momento in cui si applica l'imposta, ai sensi degli articoli 6, 7 e 12 un valore almeno dieci volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Per le aree censite come bosco di alto fusto il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato considerandole come se fossero censite a pascolo di prima classe, con l'aggiunta del valore delle piante riferito al primo settembre dell'anno precedente a quello della tassazione; per le aree non censite con reddito dominicale si fa riferimento al valore medio dei terreni circostanti.

Si considerano fabbricabili le aree ancorché sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1° gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme edilizie vigenti nel tempo della costruzione o di quella corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie usato nella zona.

Sono equiparati alle aree fabbricabili i tratti di palude o di laguna o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che siano utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di consolidamento o di rassodamento.

Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si pos-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

sono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, movimenti di terra, sbanamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento».

Il Senato ha sostituito i primi due commi con i seguenti:

« E data facoltà ai Comuni di istituire una imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. L'istituzione dell'imposta è obbligatoria per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o Comuni capoluoghi di provincia, ovvero Comuni dichiarati di soggiorno o di cura, ovvero limitrofi di Comuni aventi non meno di 30 mila abitanti.

Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, tenuto conto delle norme edilizie in vigore là dove esistono, sempreché, se censite con reddito dominicale terreni, abbiano, nel momento in cui si applica l'imposta, ai sensi degli articoli 6, 7 e 12 un valore di mercato almeno otto volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044».

Gli onorevoli Raucci, Raffaelli, Trebbi e Soliano hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: «30.000 abitanti», con le parole: «10.000 abitanti»; e, al secondo comma, di sostituire le parole: «almeno otto volte», con le altre: «almeno cinque volte».

SOLIANO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANO. Noi prendiamo atto con soddisfazione della modifica apportata dal Senato che ha esteso ai comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti l'obbligatorietà dell'applicazione di questa legge, estensione che il mio gruppo rivendicò in occasione del primo dibattito e che non fu possibile ottenere per l'opposizione della maggioranza.

Ma, fermi ai principi che già nella precedente occasione sostenemmo, non possiamo ritenere questa estensione sufficiente: è necessario ridurre ulteriormente il limite che condiziona l'obbligatorietà di questa legge ed ampliare così il numero dei comuni che dovranno valersene.

Per questo abbiamo presentato l'emendamento con il quale si propone di ridurre da 30 mila a 10 mila abitanti detto limite. A tale riguardo vorrei fare presente al relatore onorevole Zugno, che ha creduto di vedere

nel fatto della presentazione da parte del gruppo comunista di due soli emendamenti, una rinuncia alle nostre posizioni, che le modifiche che abbiamo proposto (e a questo riguardo mi pare che già una risposta l'abbia data l'onorevole ministro riferendosi al regolamento) riguardano naturalmente le norme innovate dal Senato, e non poteva essere diversamente.

Con il nostro primo emendamento riteniamo di essere perfettamente aderenti allo spirito della legge, che vuole istituire una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (questo almeno è il suo titolo).

Se così è, occorre a nostro giudizio creare le condizioni per colpire gli incrementi di valore là dove si sono verificati, indipendentemente dall'entità numerica degli abitanti di un comune. E queste condizioni si possono creare estendendo l'obbligatorietà.

L'onorevole relatore, accennando alla modifica deliberata dal Senato, ne ha tratto illazioni disastrose, riconfermando così la sua avversione ad una siffatta estensione. Come si possa arrivare a quei giudizi, francamente è difficile immaginare. Non riusciamo a vedere come l'avere ridotto da 50 a 30 mila abitanti il limite di obbligatorietà possa avere creato «motivi di contenzioso e di vincolismi che in prosieguo di tempo determineranno certamente remore negli accertamenti e nelle riscossioni, onerosità nei pagamenti e difficoltà di sviluppo».

D'altro canto, però, queste difficoltà paventate dal relatore sono una conferma delle nostre riserve a questa legge nel suo complesso: è evidente che le possibilità di contestazioni, di vincolismi, di remore, sono offerte dalla struttura della legge e non dalla estensione della sua obbligatorietà; chiediamo infatti di estendere questa legge, nella sua struttura, e non un'altra. Durante il dibattito abbiamo portato sufficienti dimostrazioni del come il cosiddetto fenomeno speculativo abbia avuto ed abbia una estensione tale da riguardare anche i piccoli comuni. Si è parlato delle speculazioni fatte lungo le coste marittime, nelle zone della montagna e dei laghi, e non voglio ripetere cose già dette. La verità è che volendo ignorare o negare l'esistenza del problema si vuole esentare una larga parte della tendenza speculativa in atto. Non si vuole fare una legge che valga per tutti e si vuole preconstituire così zone di evasione.

È vero, onorevole relatore, che alcuni studiosi concordano nel ritenere più favorevoli le condizioni di applicabilità dell'im-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

posta a livello dei grandi comuni. Ma nel rilevare ciò non si esclude che le condizioni vi siano anche per i piccoli comuni; pertanto ritenere che facendo entrare nella legge i modesti comuni vengano a crearsi maggiori favori per quelli grandi è troppo semplicistico.

Ammesso e non concesso che l'applicazione di questa imposta possa scoraggiare talune tendenze espansionistiche dell'edilizia, ad un eventuale scoraggiamento si può arrivare non tanto in base all'applicabilità del tributo quanto alla sua entità; ed è fuor di dubbio che l'entità dell'imposta è tanto più rilevante quanto più forte è l'incremento del valore dell'area.

Ora, se hanno un valore le cose dette, cioè che le più forti speculazioni sono avvenute e avvengono nelle grandi città, non si vede quale danno possa derivarne ai modesti comuni. Per tutti questi motivi, di giustizia fiscale ed anche di rispetto per lo spirito della legge, abbiamo presentato il primo emendamento che ho illustrato, e riteniamo che la Camera possa e debba accoglierlo, andando così incontro alle richieste avanzate dai comuni interessati, che hanno diritto di vedere estesa la obbligatorietà della legge.

L'altro emendamento, con il quale si chiede di ridurre il coefficiente di moltiplicazione da otto a cinque volte, tende ad estendere la possibilità di applicazione dell'imposta; e ciò al fine di far rientrare nelle valutazioni quelle aree, altrimenti escluse — e non sono poche — sulle quali pure si è andato verificando un forte incremento di valore e conseguentemente una speculazione. In questo modo noi ci avviciniamo ad una realtà che è stata rilevata e riconosciuta sia dalla maggioranza della Commissione del Senato, sia dal Governo quando si accettò il coefficiente sette. Soltanto all'ultimo momento e per motivi non ancora sufficientemente chiari, furono cambiate le carte in tavola, inserendo un emendamento che portò all'approvazione dell'attuale coefficiente otto.

Il nostro emendamento si giustifica, oltre che per le considerazioni in precedenza svolte, anche per ragioni tecniche e di equità. Devo ripetere qui una cosa certamente nota, ma che è necessario far presente per comprendere la giustezza del nostro emendamento. Il calcolo del valore venale di un terreno, sul quale agirà poi il coefficiente in parola, attualmente si ottiene moltiplicando il reddito dominicale censito in catasto per un altro coefficiente, che la commissione censuaria centrale fissa anno per anno. Il risultato di questo calcolo è attualmente di gran lunga

inferiore all'effettivo valore dei terreni stessi; ed ella, onorevole ministro, lo sa molto bene.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non sempre.

SOLIANO. È vero che recentemente sono stati emanati provvedimenti che modificano i coefficienti destinati a calcolare il valore dei terreni agricoli; ma è altrettanto vero che non sono stati raggiunti ancora i valori reali.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Veramente rispetto all'anno scorso il coefficiente lo abbiamo ridotto, non aumentato.

SOLIANO. Di conseguenza, più si mantiene alto il coefficiente previsto dall'articolo 1 di questa legge, più forte è il regalo che si fa ai proprietari fondiari. Occorre, quindi, a nostro avviso, colmare questa sperequazione riducendo il valore del moltiplicatore ad un limite giusto, che è quello da noi proposto con l'emendamento. E non è vero, onorevole relatore, che così facendo compiamo soltanto un'azione di apparente maggiore fiscalità; non è vero nemmeno che nasceranno complessi problemi di contenzioso. Con l'accoglimento del nostro emendamento, invece, verremo a far operare la legge su valori reali, e quindi accettabili da tutti.

Né d'altra parte può essere accolta la tesi, sostenuta dal relatore per la maggioranza, secondo la quale si vorrebbe una applicazione agevolata in tutti i modi solo perché si paventano possibili contestazioni. Certo: meno si fa pagare, più contenti si è; ma non può essere questo un motivo valido ed accettabile da parte nostra.

D'altronde, se l'onorevole relatore ritiene che modificando il coefficiente si sposti di poco il valore dell'imposta, si dovrebbe tendere a far accettare questo spostamento ai proprietari fondiari, piuttosto che invitare i comuni a rinunciare ad un possibile maggiore gettito. Ella, onorevole Zugno, nella sua relazione afferma anche con questa legge si è voluto fornire agli enti locali uno strumento perché giustizia sia fatta. Allora facciamola veramente, ma a favore dei comuni, non in altre direzioni.

Per tali ragioni raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria ad ambedue gli emendamenti, per i motivi che ho avuto l'onore di esporre in precedenza.

PRESIDENTE. Il Governo?

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Raucci, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

RAUCCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Raucci, tendente a sostituire, al primo comma, le parole «30.000 abitanti», con le altre: «10.000 abitanti».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Raucci, tendente a sostituire, al secondo comma le parole: «almeno otto volte», con le altre: «almeno cinque volte».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la prima modificazione del Senato, già letta.

(È approvata).

La seconda modificazione del Senato è all'articolo 2, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

«L'incremento di valore delle aree, ai fini della presente legge, è determinato, nella prima applicazione dell'imposta, dalla differenza tra il valore dell'area, calcolato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1, ed il valore di mercato dell'area stessa alla data dell'alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, per atto tra vivi, o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria, quando si tratti di aree censite in catasto terreni alla data del 1° gennaio 1961 con attribuzione di reddito dominicale ed esistenti nel patrimonio dell'attuale intestatario da epoca antecedente alla data di cui ai successivi articoli 5 e 25.

Ove il soggetto passivo dell'imposta provi che l'area aveva alla data di riferimento di cui agli articoli 5 e 25 un valore superiore di almeno un terzo a quello calcolato a norma del secondo e terzo comma dell'articolo 1, si applicano le norme del comma che segue.

Per la prima applicazione dell'imposta, relativamente ad ogni altra area, l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra il valore di mercato dell'area, alla data fissata ai sensi dei successivi articoli 5 e 25 o nel momento successivo alla data medesima in cui l'area sia entrata per atto tra vivi nel patrimonio dell'attuale contribuente, e il valore dell'area stessa nel mo-

mento dell'alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purché per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria.

Per l'applicazione successiva dell'imposta, l'incremento di valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purché per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria».

Il Senato ha sostituito il primo ed il terzo comma con i seguenti:

«L'incremento di valore delle aree, ai fini della presente legge, è determinato, nella prima applicazione dell'imposta, dalla differenza tra il valore di mercato delle aree stesse alla data dell'alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, per atto tra vivi, o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria, quando si tratti di aree censite in catasto terreni alla data del 1° gennaio 1961 con attribuzione di reddito dominicale ed esistenti nel patrimonio dell'attuale intestatario da epoca anteriore alla data di cui ai successivi articoli 5 e 25, ed il valore delle aree calcolato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1»;

«Per la prima applicazione dell'imposta, relativamente ad ogni altra area, l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra il valore dell'area nel momento dell'alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, purché per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria, ed il valore di mercato che l'area stessa aveva alla data fissata ai sensi dei successivi articoli 5 e 25 o nel precedente momento, successivo alla data in cui l'area sia entrata per atto tra vivi nel patrimonio dell'attuale contribuente».

Pongo in votazione questa modificazione.

(È approvata).

La terza modificazione è all'articolo 3, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

«Nei confronti di tutte le società di capitali e nei confronti di altri soggetti, purché questi ultimi risultino intestati su aree fabbricabili per un valore globale superiore a lire 100 milioni, l'imposta si applica, oltre che nei casi di alienazione o di utilizzazione edificatoria — secondo le norme stabilite dall'articolo 2 — e nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 per la prima applicazione dell'imposta, anche sulla dif-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

ferenza di valore raggiunta al compimento del decennio dalla data di riferimento di cui al secondo comma del successivo articolo 5 o al primo comma dell'articolo 25, o dalla ultima data rispetto alla quale sia stata applicata la imposta, se non vi sia stato nel periodo intermedio trasferimento per atto tra vivi od edificazione.

Col medesimo criterio l'imposta si applica per ogni decennio successivo alla data di applicazione dell'imposta ».

Il Senato ha sostituito il primo comma con il seguente:

« Nei confronti di tutte le società di capitali e nei confronti di altri soggetti, anche se persone fisiche, purché questi ultimi risultino intestati su aree fabbricabili per un valore globale superiore a lire 100 milioni al momento di compimento del decennio, l'imposta si applica, oltre che nei casi di alienazione o di utilizzazione edificatoria — secondo le norme stabilite dall'articolo 2 — e nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 per la prima applicazione dell'imposta, anche sulla differenza di valore raggiunta al compimento del decennio dalla data di riferimento di cui al secondo comma del successivo articolo 5 o al primo comma dell'articolo 25, o dalla ultima data rispetto alla quale sia stata applicata la imposta, se non vi sia stato nel periodo intermedio trasferimento per atto tra vivi od edificazione ».

Pongo in votazione questa modificazione.  
(È approvata).

La quarta modificazione è all'articolo 6, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Gli incrementi di valore realizzati mediante il trasferimento delle aree di cui all'articolo 1 debbono essere dichiarati al comune nella cui circoscrizione l'area si trova.

La dichiarazione deve contenere:

- a) l'esatta descrizione catastale;
- b) l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria;
- c) l'indicazione degli eventuali aventi diritto di enfiteusi, di superficie, di usufrutto o d'uso;
- d) il valore che deve essere preso a base per il calcolo degli incrementi imponibili secondo le varie ipotesi, in conformità di quanto disposto agli articoli 2 e 3;
- e) i fattori incrementativi di cui al successivo articolo 23;

f) le servitù o gli altri oneri reali gravanti sugli immobili ove influiscano sul valore venale;

g) ogni altro elemento necessario od utile per il calcolo dell'incremento di valore imponibile.

I notai e gli altri pubblici ufficiali sono tenuti a richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti di trasferimento della proprietà o di altri diritti reali di cui al successivo articolo 19 relativi ad aree soggette alla presente imposta che si effettuano con il loro ministero e a farne menzione nell'atto pubblico o in quello di autenticazione.

La dichiarazione ricevuta ai sensi del comma precedente deve essere trasmessa a cura dello stesso notaio o pubblico ufficiale al comune competente, entro 20 giorni dalla data di registrazione dell'atto. Per i trasferimenti soggetti a condizione sospensiva, il termine decorre dalla denuncia di avveramento. Per gli atti privati la dichiarazione deve essere presentata entro 5 giorni da quello della registrazione a cura dell'alienante.

La liquidazione dell'imposta è fatta dal contribuente. L'ammontare relativo è versato in unica soluzione alla tesoreria comunale che ne rilascia quietanza in doppio originale, uno dei quali è allegato alla dichiarazione.

Nel caso di trasferimenti che hanno luogo per atto della pubblica amministrazione o per sentenza di magistrato la dichiarazione è presentata dall'autorità che provvede alla formazione dell'atto o dalla cancelleria giudiziaria, entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento diviene definitivo o, se l'atto non contenga la liquidazione finale del prezzo o della indennità di esproprio, entro trenta giorni da quello in cui la determinazione del prezzo o della indennità sia definitiva.

Nell'ipotesi prevista al precedente comma del presente articolo, l'autorità che provvede alla liberazione del prezzo o della indennità dispone, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessato, la ritenuta, sul prezzo o sull'indennità, dell'imposta dovuta dall'espropriato e il versamento del relativo importo al comune competente. L'autorità medesima trasmette al comune competente, nel termine di cinque giorni da quello dell'effettuato versamento dell'imposta, la dichiarazione di cui al secondo comma del presente articolo corredata dalla quietanza dell'eseguito versamento dell'imposta. Un secondo originale della quietanza è trasmesso al contribuente.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

Qualora l'area si estenda in più comuni, la dichiarazione e il versamento di cui al presente articolo debbono essere fatti al comune nel cui territorio si trova la parte maggiore dell'area, con l'aggiunta di un prospetto di ripartizione degli incrementi imponibili da attribuire ai diversi comuni interessati.

Il comune che ha ricevuto il versamento, accettata o rettificata la ripartizione dell'imposta, effettua il versamento agli altri comuni interessati.

La ripartizione dell'imposta diviene definitiva se, nel termine di 60 giorni dal ricevimento di copia della dichiarazione e del versamento della loro quota di imposta, gli altri comuni interessati non chiedono la revisione della ripartizione stessa. Eventuali contestazioni sono definite in via amministrativa dall'intendente di finanza della provincia in cui ricadono i comuni interessati. Se essi sono compresi in province diverse, la decisione spetta alla corrispondente autorità regionale, se costituita o, in difetto, al Ministro per le finanze.

Il Senato ha sostituito, al sesto comma, la parola: «definita», con l'altra: «definitiva».

Pongo in votazione questa modificazione.  
(*È approvata*).

La quinta modificazione è all'articolo 8, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

«L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente al 1° gennaio 1958 ed acquistato da non oltre tre anni da chi ne intraprende la demolizione o la rivende è soggetta all'imposta prevista dalla presente legge.

L'incremento di valore da assoggettarsi all'imposta è dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'edificio demolito alla data in cui è entrato nel patrimonio del proprietario, aumentato delle spese di evacuazione e di demolizione, nonché degli interessi legali, ed il valore di mercato dell'area alla data della rivendita o del rilascio della licenza di costruzione.

L'imposta è dovuta dal proprietario che demolisce ed è corrisposta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 7.

Nel caso di ricostruzione fatta dal proprietario del fabbricato demolito l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore è limitata ai soli casi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a

parità di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti. L'imposta è applicata con le modalità di cui agli articoli che seguono».

Il Senato ha sostituito, al quarto comma, le parole: «di cui agli articoli che seguono», con le altre: «di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11».

Ha altresì aggiunto il seguente comma:

«In ogni altro caso di ricostruzione, l'applicazione dell'imposta è limitata alla ipotesi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parità di volume, abbia un numero di vani superiore almeno del 60 per cento a quello dei vani preesistenti. L'imposta viene sempre applicata con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11».

Pongo in votazione queste modificazioni.  
(*Sono approvate*).

La sesta modificazione è all'articolo 9, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

«Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione sia superiore al doppio di quello dei vani demoliti e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente, la quota di cui al precedente articolo 8 si determina moltiplicando il plusvalore dell'area per il rapporto fra la metà del numero dei vani costruiti in eccedenza a quelli dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti».

Il Senato lo ha sostituito con il seguente:

«Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione eccede quello dei vani demoliti in misura superiore a quella rispettivamente prevista nei due ultimi commi del precedente articolo, e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area, determinato a norma del precedente articolo, per il rapporto fra la metà del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti».

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

La settima modificazione è all'articolo 10, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Quando il volume complessivo del fabbricato costruito sull'area risultante dalla demolizione sia superiore a quello del fabbricato demolito e il numero dei vani non superi il doppio di quello dei vani preesistenti, la quota di cui al precedente articolo 9 si determina moltiplicando il plusvalore dell'area per il rapporto fra il volume risultante in eccedenza a quello del fabbricato demolito e il volume del fabbricato costruito ».

Il Senato lo ha sostituito con il seguente:

« Quando il volume complessivo del fabbricato costruito sull'area risultante dalla demolizione sia superiore a quello del fabbricato demolito e il numero dei vani non superi il numero dei vani preesistenti di una percentuale maggiore di quella stabilita rispettivamente nei due ultimi commi dell'articolo 8, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area per il rapporto fra il volume risultante in eccedenza a quello del fabbricato demolito e il volume del fabbricato costruito ».

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'ottava modificazione è all'articolo 11, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Quando ricorrono ambedue le ipotesi contemplate dai precedenti articoli 9 e 10, si procede alla determinazione della quota imponibile per l'una e l'altra ipotesi separatamente in base alle norme contenute negli articoli medesimi e l'imposta si applica sulla quota risultante di maggiore importo ».

Il Senato ha aggiunto, dopo le parole: « le ipotesi », le altre: « di eccedenza ».

Pongo in votazione questa modificazione.

(È approvata).

La nona modificazione è all'articolo 12, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'articolo 3 devono presentare, entro trenta giorni dal compimento del decennio di cui al richiamato articolo,

dichiarazione analoga a quella indicata nell'articolo 6, relativa all'incremento di valore raggiunto dalle aree, accompagnata dalla ricevuta di versamento di 1/12 dell'imposta dovuta.

I successivi 11/12 debbono essere versati alla tesoreria comunale in undici rate eguali scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.

Le dichiarazioni possono essere spedite anche per via postale con le modalità di cui al settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608 ».

Il Senato ha sostituito l'ultimo comma con il seguente:

« Le dichiarazioni possono essere spedite anche per via postale con le modalità di cui all'articolo 29 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Pongo in votazione questa modificazione.  
(È approvata).

La decima modificazione è all'articolo 14, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Sono esenti dall'imposta di cui agli articoli che precedono:

a) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende municipalizzate, gli enti comunali di assistenza, i consorzi di enti pubblici territoriali e le frazioni di comuni limitatamente alle aree situate nelle rispettive circoscrizioni, le università agrarie nonché le regole del Cadore e del Trentino;

b) gli istituti autonomi per le case popolari, le aziende municipalizzate per la costruzione di case popolari, gli altri enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, l'I. N. A.-Casa e l'U. N. R. R. A.-Casas, prima giunta;

c) le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali, le persone giuridiche pubbliche aventi finalità di cura, d'istruzione ed educazione, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti beneficiari di culto, le associazioni sindacali ed assistenziali dei lavoratori, gli enti parastatali e previdenziali con fine pubblico e senza scopo di lucro, limitatamente ai beni usati per servizi di istituto ed alle aree destinate ad ampliamenti dei servizi stessi ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

Il Senato ha sostituito l'alinea b) con la seguente:

« b) gli istituti autonomi per le case popolari; le aziende municipalizzate per la costruzione di case popolari, gli altri enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni, l'I. N. A.-Casa e l'U. N. R. R. A.-Casas, prima giunta; nonché le cooperative edilizie per case economiche e popolari e loro consorzi in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, quando il possesso delle aree all'atto della loro utilizzazione a scopo edificatorio, corrisponde a piani di costruzione di alloggi da assegnarsi ai soci delle cooperative medesime, sia in locazione sia in proprietà e sempreché non si dia luogo ad atti di utilizzazione di dette aree, totalmente o parzialmente, a favore di terzi ».

Pongo in votazione questa modificazione.  
(È approvata).

La undicesima modificazione è all'articolo 17, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla giunta municipale e da notificarsi entro un anno dalla presentazione della dichiarazione.

In caso di omissione della dichiarazione di cui agli articoli 7 e 12 la deliberazione, di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento può essere adottata entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.

Ai fini delle rettifiche e degli accertamenti i comuni si avvalgono della collaborazione degli uffici tecnici erariali o degli uffici del genio civile.

Gli uffici del registro comunicano d'ufficio entro sessanta giorni da quello in cui pervengono a loro conoscenza, tutti gli atti, gli accertamenti definitivi e le decisioni delle commissioni di valutazione e ogni altro fatto che possa dar luogo ad accertamento o rettifica di valore ai fini dell'imposta di cui al presente titolo ».

Il Senato ha sostituito l'ultimo comma con il seguente:

« Gli uffici del registro comunicano d'ufficio, entro sessanta giorni da quello in cui pervengono a loro conoscenza, tutti gli atti, gli accertamenti definitivi e le decisioni delle commissioni di valutazione e ogni altro elemento che possa concorrere ai fini dell'accertamento o della rettifica di valore ».

Pongo in votazione questa modificazione.  
(È approvata).

La dodicesima modificazione è all'articolo 18, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Gli accertamenti e le rettifiche devono essere notificate per estratto al contribuente entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui all'articolo 17.

Salvo i casi in cui il valore delle aree sia stato accertato o rettificato in via definitiva ai fini delle imposte sui trasferimenti e di successione e sia incontestabile, ogni accertamento o rettifica di valore, come pure ogni rettifica eseguita dal Comune del calcolo dell'incremento di valore imponibile a seguito di valutazione diretta effettuata a norma dell'articolo 3, può essere impugnato dal contribuente soltanto contestualmente alla impugnazione dell'atto di rettifica o di accertamento di valore imponibile in conformità alle norme del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ».

Il Senato ha sostituito, al secondo comma, le parole: « può essere impugnato », con le altre: « possono essere impugnati ».

Pongo in votazione questa modificazione.  
(È approvata).

La tredicesima modificazione è all'articolo 23, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale è aumentato dei fattori incrementivi dipendenti dall'opera del proprietario e dei suoi familiari, delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree e di quelle per ogni miglioramento ad esse apportato, del valore delle piantagioni quando questo sia realizzabile indipendentemente dal terreno, nonché degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

Le imputazioni di cui al comma precedente si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta e la richiesta di imputazione deve essere fatta nella stessa dichiarazione prevista dagli articoli 6, 7 e 12 tanto in caso di alienazione che di costruzione sull'area, come pure per trascorso decennio».

Il Senato ha sostituito il primo comma con il seguente:

«Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale è aumentato delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree, del valore delle piantagioni quando esso sia realizzabile indipendentemente dal terreno, nonché degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno e di quelle spese che hanno contribuito ad incrementare il valore dell'area».

Pongo in votazione questa modificazione.  
(È approvata).

La quattordicesima modificazione è all'articolo 25, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

«I comuni capoluogo di provincia, e i comuni con oltre 50 mila abitanti, che deliberano la istituzione dell'imposta di cui al precedente articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 1° gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente articolo 5. Tale facoltà può essere esercitata, con deliberazione del consiglio comunale da sottoporre alla giunta provinciale amministrativa, anche dai comuni con meno di 50 mila abitanti, qualora siano ubicati in prossimità di un comune con più di 50 mila abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica o in un piano intercomunale di quest'ultimo.

I comuni suddetti possono altresì applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformità al comma precedente ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge, nei comuni che si avvalgono della facoltà prevista dal 1° e dal 2° comma del presente articolo gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'articolo 3 sono soggetti in via straordinaria all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree di loro proprietà verificatisi

dalla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma o dalla data di posteriore acquisto fino alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.

Le relative dichiarazioni devono essere presentate da parte di detti intestatari nel termine di 180 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 42.

Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo l'aliquota è fissata nella misura dell'8 per cento».

Il Senato ha sostituito il primo comma con il seguente:

«I comuni capoluogo di provincia, i comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, i comuni dichiarati stazioni di soggiorno e di cura e quelli limitrofi di comuni aventi non meno di 300 mila abitanti che sono obbligati ad applicare l'imposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 1° gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente articolo 5. Tale facoltà può essere esercitata, con deliberazione del Consiglio comunale da sottoporre alla Giunta provinciale amministrativa, anche dai comuni con meno di 30 mila abitanti, qualora siano ubicati in prossimità di un comune con più di 30 mila abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica o in un piano intercomunale di quest'ultimo».

Ha altresì sostituito, al quarto comma, «42» con «43».

Pongo in votazione queste modificazioni.  
(Sono approvate).

La quindicesima modificazione è all'articolo 27, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

«La dichiarazione degli incrementi di valore realizzati con la vendita delle aree ed assoggettabili ad imposta ai sensi del precedente articolo 25, devono essere presentate entro 60 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 42.

Il dichiarante deve allegare alla denuncia prevista dal precedente comma la ricevuta del versamento pari ad 1/12. Il residuo debito di imposta deve essere versato in 11 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

Nel caso previsto dal 4° comma del precedente articolo 25, i debitori d'imposta sono tenuti, parimenti, ad allegare alla dichiarazione ivi prevista la ricevuta del versamento di 1/12 della imposta dovuta e a procedere al versamento del residuo debito d'imposta in 11 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

Ai contribuenti che paghino in unica soluzione, è accordata la riduzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 ».

Il Senato, ha sostituito, al primo comma, le parole: « La dichiarazione », con le altre: « Le dichiarazioni »; e le parole: « dell'articolo 42 », con le altre: « dell'articolo 43 ».

Pongo in votazione queste modificazioni.  
(Sono approvate).

La sedicesima modificazione è all'articolo 36, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Le regioni, le province, i comuni e i consorzi di enti pubblici territoriali che intendono applicare il contributo di miglioria specifica devono deliberarne la istituzione entro un anno dalla data del collaudo dell'opera pubblica dalla quale è derivato l'incremento del valore che intendono colpire, ed il comune che intende applicare il contributo di miglioria specifica per le varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore, o per la scadenza o per le modifiche dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, deve deliberarlo entro un anno dalla data di approvazione delle varianti stesse o dalla scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.

La deliberazione deve indicare le ditte intestatarie dei beni avvantaggiati e deve indicare gli incrementi di valore in base ai quali l'ente impositore intende applicare il contributo.

Per i consorzi di enti pubblici territoriali appartenenti a più province la deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministro per le finanze. Per tutti gli altri enti si applicano le norme di cui al successivo articolo 43.

La deliberazione, dopo l'approvazione da parte degli organi di controllo, deve essere depositata per trenta giorni consecutivi a disposizione del pubblico nella segreteria dell'ente impositore e deve essere notificata per estratto agli interessati.

Contro la deliberazione e contro i valori in essa indicati è ammesso ricorso alle com-

missioni competenti ai sensi degli articoli da 277 a 294 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Il ricorso deve contenere la indicazione dei valori che il ricorrente intende siano da prendersi a base per il contributo di miglioria specifica, altrimenti si intendono accettati i valori indicati dall'amministrazione, indipendentemente da ogni reclamo per altro motivo.

Quando la opposizione del contribuente riguarda solo la determinazione dell'incremento di valore, il contributo deve essere messo immediatamente a ruolo per gli incrementi risultanti dai valori indicati dal contribuente, salvo ripetizione del maggiore contributo dopo la decisione degli organi competenti ».

Il Senato ha sostituito, al terzo comma, « 43 » con « 44 ».

Pongo in votazione questa modificazione.  
(È approvata).

La diciassettesima modificazione consiste nella aggiunta, dopo l'articolo 39, di un articolo che, quindi, prende il n. 40 ed è del seguente tenore:

« È nullo e quindi privo di qualsiasi efficacia giuridica qualsiasi patto tendente a trasferire ad altri, che non siano soggetti della presente imposta, l'onere da essa derivante ».

Pongo in votazione questo articolo aggiuntivo proposto dal Senato.

(È approvato).

La diciottesima modificazione è all'articolo 41 (articolo 42 del testo del Senato), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Chiunque, avendo l'obbligo di presentare la dichiarazione agli effetti dell'applicazione della presente legge, non la presenti, oppure presenti la dichiarazione senza allegare, quando sia prescritto, la quietanza comprovante il pagamento dell'imposta, è punito ai sensi dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. Il minimo e il massimo della pena prevista nell'articolo stesso sono moltiplicati per cinquanta, agli effetti della presente legge.

Nel caso in cui l'obbligato non abbia allegato la quietanza dell'imposta dovuta,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

ma abbia pagato l'imposta stessa, la pena, aumentata nel modo indicato nel comma precedente, è applicata nella misura minima.

Nel caso di tardivo pagamento si applicano sull'imposta dovuta gli interessi nella misura del tre per cento semestrale ».

Il Senato ha sostituito l'ultimo periodo del primo comma con il seguente:

« Il minimo e il massimo della pena prevista nell'articolo stesso sono fissati rispettivamente in lire 50.000 e in lire 2 milioni e 500.000 ».

Ha altresì sostituito, al secondo comma, le parole: « è applicata nella misura minima », con le altre: « può essere ridotta fino a un decimo »; e ha soppresso il terzo comma.

Pongo in votazione queste modificazioni.  
(*Sono approvate*).

La diciannovesima modificazione è all'articolo 48 (articolo 49 del testo del Senato), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già stabilito l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale, con deliberazione non ancora omologata dal Ministro per le finanze, possono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare, in luogo del contributo stesso, l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili verificatosi dalle date di decorrenza indicate nell'articolo precedente.

Si applica il secondo comma dell'articolo 47.

Nella ipotesi prevista dai precedenti commi, i ricorsi ed i reclami pendenti presso le giunte provinciali amministrative o presso il Ministero delle finanze si intendono decaduti, salvo ai contribuenti di riproporli nella sede, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 18 della presente legge.

La deliberazione di cui al primo comma è comunicata, per estratto, dal comune, entro un anno dalla data di approvazione tutoria, a ciascun contribuente compreso nell'elenco delle ditte intestatarie delle aree già soggette al contributo di miglioria generica ».

Il Senato ha sostituito, al secondo comma, « 47 » con « 48 ».

Pongo in votazione questa modificazione.  
(*È approvata*).

La ventesima modificazione è all'articolo 49 (articolo 50 del testo del Senato), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Ai comuni che abbiano già deliberato l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale anche se non deliberino secondo quanto previsto dai precedenti articoli 47 e 48, è data facoltà di istituire l'imposta sugli incrementi di valore ai sensi della presente legge per le aree fabbricabili non comprese nelle zone sudette ».

Il Senato ha sostituito le parole: « articoli 47 e 48 », con le altre: « articoli 48 e 49 ».  
Pongo in votazione questa modificazione.  
(*È approvata*).

La ventunesima modificazione è all'articolo 50 (articolo 51 del testo del Senato), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Le contestazioni in corso per la determinazione dei valori delle aree alla data del 1° gennaio 1957 o antecedentemente non sono più procedibili quando l'Amministrazione comunale dichiara di calcolare il valore di cui sopra secondo le norme dettate dal precedente articolo 47 ».

Il Senato ha sostituito « 47 » con « 48 ».  
Pongo in votazione questa modificazione.  
(*È approvata*).

La ventiduesima ed ultima modificazione è all'articolo 51 (articolo 52 del testo del Senato), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Salvo quanto previsto nei precedenti articoli 47 e 48 per i Comuni che abbiano, prima dell'entrata in vigore della presente legge, istituito il contributo di miglioria generica, per i quali continuano ad applicarsi le norme in vigore, gli articoli da 236 a 234 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono soppressi ».

Il Senato ha sostituito le parole: « articoli 47 e 48 », con le altre: « articoli 48 e 49 ».

Pongo in votazione questa modificazione.  
(*È approvata*).

COLITTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

COLITTO. Nella dichiarazione di voto, formulata al termine della discussione di questo disegno di legge svoltasi in questa Assemblea nel dicembre 1961, avevamo manifestato la nostra adesione, poiché lo consideravamo valido strumento fiscale, da cui i bilanci dei comuni avrebbero potuto trarre notevole giovamento, avviando a soluzione i problemi urbanistici che non si era potuto fino allora affrontare per deficienza di mezzi finanziari.

Il nostro voto favorevole fu determinato soprattutto dalla situazione politica del momento, in cui si attuava una convergenza dei partiti democratici, capace di assicurare l'applicazione della legge da parte dei comuni in un clima di serenità, scevro da favoritismi e da persecuzioni.

Il Senato, in un clima ben diverso, ha voluto apportare al testo approvato dalla Camera alcuni emendamenti, che hanno reso più incisivo lo strumento fiscale, ma, soprattutto, hanno posto in luce un preordinato intendimento di colpire il diritto di proprietà, non risparmiando neppure l'agricoltura, che versa nelle condizioni che tutti conoscono.

Significativa al riguardo è la riduzione del coefficiente per la determinazione del valore agricolo — assunto a condizione di imponibilità e limite di abbattimento alla base — da 10 a 7 volte il valore determinato in base al reddito dominicale, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044; e ciò dopo che il coefficiente di aggiornamento considerato in quest'ultima legge e stabilito annualmente dal ministro delle finanze, era stato portato da 3 a 2,70, cosicché la riduzione effettiva è da 10 a 6,3.

Ne risulta un onere eccessivo per l'agricoltura, mentre ai comuni deriverà un giovamento effimero, controbilanciato da un accrescimento di spese di gestione e dalla esasperazione di un contenzioso fiscale che necessariamente troverà il più forte alimento nelle zone a confine fra imponibilità e non imponibilità. Ma ancora più che della legge, le nostre riserve sono conseguenza delle dichiarazioni rese dagli esponenti dei gruppi parlamentari di centro-sinistra — non escluso quello di maggioranza relativa — che ci hanno reso noto con quali intendimenti i partiti della coalizione governativa si apprestino a farla applicare dai consigli comunali da essi retti, in attesa di poter far approvare nella prossima legislatura — se il corpo elettorale non porrà un freno ai più spericolati propositi — altre e sempre più eversive leggi.

Il gruppo liberale, pur confermando la propria adesione ad un sistema impositivo sereno ed equilibrato, che dia alimento alle esauste finanze comunali, attui una meno imperfetta perequazione tributaria fra le varie categorie di contribuenti e normalizzi il mercato delle aree fabbricabili, non può sottacere la propria opposizione a vederlo trasformato in uno strumento di persecuzione della proprietà. Si asterrà, pertanto, dal voto.

RAUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUCCI. Il dibattito pubblico che noi abbiamo voluto concludesse il lungo iter di questa legge, attenendoci alla decisione presidenziale di riservare all'aula la discussione e il voto definitivo, è servito, come doveva servire, a rendere chiara dinanzi a tanta parte dell'opinione pubblica nazionale delusa nella sua lunga aspettativa, la responsabilità dei vari gruppi parlamentari di questa Assemblea.

Il primo rilievo che si può fare è che nel dibattito molti sono stati gli assenti. I liberali si sono fatti vivi all'ultimo momento con una dichiarazione di voto dell'onorevole Colitto, il quale ha annunciato un'astensione tattica, pur confermando l'adesione del gruppo liberale al contenuto sostanziale della legge che, per altro, è stato imposto da quel partito.

Assenti sono stati monarchici e « missini », evidentemente convinti che, al punto in cui erano giunte le cose, di fronte alla totale rinuncia di uomini e gruppi (fino a ieri convinti quanto noi dell'assoluta inefficienza di questa legge) a condurre una battaglia conseguente, potesse bastare l'onorevole Zugno a condurre in porto il provvedimento in esame, alla cui elaborazione essi, insieme con i democristiani e i liberali, nel nome e per conto degli speculatori sulle aree fabbricabili, avevano dato un contributo determinante nel corso della prima discussione in questa Assemblea.

Sono stati assenti i repubblicani, forse per pudore. Avremmo voluto ascoltare come essi avrebbero motivato oggi il loro voto favorevole ad un disegno di legge che sostanzialmente è lo stesso di quello a cui il voto essi negarono il 19 dicembre 1961, ritenendo che (cito dalla dichiarazione di voto allora fatta dall'onorevole Camangi) « l'applicazione d'una legge così congegnata creerebbe questo grave inconveniente: di dare per risolto un problema che noi riteniamo tuttora aperto e che ci auguriamo

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

possa essere al più presto risolto secondo i principi cui ci ispiriamo».

Assenti sono stati i socialdemocratici, i quali — prima dell'onorevole Zugno, per la verità — hanno accusato sul quotidiano del loro partito il nostro gruppo di voler adottare una tattica dilatoria nella discussione di questo disegno di legge per far dispetto ai socialdemocratici, che di questa legge avrebbero la paternità. I colleghi del partito socialdemocratico sono liberi di assumersi la paternità di questa legge. Se sperano, però, di potere — così facendo — guadagnare l'appoggio degli speculatori sulle aree, si deludano: troveranno forti e capaci concorrenti nell'onorevole Zugno e nell'onorevole Marzotto, i quali a ben maggior diritto possono vantare titoli di paternità sul disegno di legge in esame, che è frutto d'un loro lungo e sofferto lavoro al quale, se mai, i socialdemocratici hanno offerto il concorso della loro rinuncia a sostenere e difendere posizioni e principi nei quali dichiaravano di credere. Dobbiamo dire però ai colleghi socialdemocratici che essi hanno notevole fantasia se riescono a trovare elementi di somiglianza tra la legge che si accingono ad approvare e il progetto a suo tempo presentato a firma dell'onorevole Preti.

Quanto mai imbarazzato ci è parso l'intervento che, a nome del gruppo della democrazia cristiana, l'onorevole Ripamonti ha svolto in sede di discussione generale; un imbarazzo del tutto comprensibile se si considerano alcuni precedenti che desidero qui ricordare. Nel numero di *Politica*, settimanale della « sinistra di base » della democrazia cristiana, del 15 novembre 1961, in un editoriale dedicato alla discussione in corso nel Parlamento sulle aree fabbricabili, si affermava che vi erano stati « attacchi di snaturamento » alle posizioni democristiane circa l'imposta sulle aree fabbricabili. Si affermava, quindi, in quell'articolo, che la posizione della democrazia cristiana era favorevole alla linea seguita nel progetto di legge degli onorevoli Preti e Trabucchi. In definitiva, l'editorialista dell'organo della « sinistra di base » attribuiva all'involuzione dei « convergenti » la forzatura delle posizioni democristiane. Quell'editoriale ebbe la sventura di essere pubblicato nello stesso giorno in cui un comunicato della direzione del partito democristiano segnava il definitivo abbandono della linea dell'imposta patrimoniale sulle aree e l'accettazione della linea Zugno-Marzotto. Fu comunque facile allora far rilevare, come noi facemmo, ai colleghi della « sinistra di base » che sarebbe

stato possibile, se essi in sede parlamentare fossero stati coerenti ai principi affermati nella loro rivista, riportare una vittoria sulla destra, dato il largo schieramento che si poteva realizzare attorno alla linea del disegno di legge Preti.

È naturale, quindi, che diventi ora estremamente difficile per l'onorevole Ripamonti, autorevole rappresentante della « sinistra di base », giustificare il fatto che, in una mutata situazione politica, con una maggioranza di centro-sinistra e nonostante gli impegni assunti dal nuovo Governo, si giunga ad approvare una legge che la corrente suddetta ritiene frutto degli attacchi di « snaturamento » diretti contro le posizioni della democrazia cristiana.

Di qui l'imbarazzo; di qui l'assenza del benché minimo tentativo di confutare le nostre argomentazioni dirette a dimostrare che il provvedimento in esame non ha alcun contenuto antispeculativo. L'onorevole Ripamonti si è limitato ad esaltare la legge n. 167 accusando i comuni retti a maggioranza comunista di non attuarla. Egli dice, ovviamente, cosa inesatta. Possiamo senz'altro assicurare l'onorevole Ripamonti che i comuni suaccennati stanno attuando la legge n. 167; e che anche là dove i comunisti sono minoranza essi stanno premendo sulle maggioranze democristiane perché ciò avvenga. Ma l'onorevole Ripamonti avrebbe fatto bene ad aggiungere argomenti che altre volte ha aggiunto, quando, per esempio, ha affermato che questa legge trova limiti obiettivi alla sua concreta applicazione per il rifiuto di fornire ai comuni una legge veramente capace di assicurare loro — sottraendoli alla speculazione sulle aree — i fondi destinati all'incremento dell'edilizia popolare.

L'onorevole Ripamonti non ha mancato di parlare della futura legge urbanistica che affronterà i problemi della ristrutturazione equilibrata dei territori delle comunità e delle città. Ma è proprio qui che noi poniamo l'interrogativo, rimasto finora senza risposta in quest'aula: perché non si è giunti alla discussione della legge urbanistica? Perché nel momento in cui al Senato prima e alla Camera dopo, è stata portata in discussione la legge che state per approvare, voi, colleghi della maggioranza, non avete richiamato, come noi abbiamo fatto, con forza, il Governo al mantenimento dei propri impegni programmatici? Perché è incontestabile (e lo ha rilevato anche l'onorevole Angelini a nome del gruppo parlamentare socialista) che l'approvazione della legge che stiamo discutendo,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

sostanzialmente imm modificata rispetto al testo voluto e imposto dalla maggioranza di centro-destra, rappresenti un'altra grave inadempienza programmatica del Governo; né si può disconoscere che responsabili di questa inadempienza sono anche i partiti che compongono l'attuale maggioranza insieme con la democrazia cristiana.

In particolare è per noi incomprensibile l'atteggiamento del partito socialista italiano, il quale, nello stesso momento in cui rimprovera questa inadempienza e afferma di non avere rinunciato all'obiettivo di una imposta patrimoniale sulle aree fabbricabili, motiva il suo voto di astensione con la volontà di non fare il gioco degli speculatori e di conferire ai comuni di un nuovo cespite di entrata. Io vorrei intanto ricordare che questa legge è partita da una premessa contenuta nella relazione dell'onorevole Zugno al testo discusso e approvato il 15 dicembre 1961, dalla premessa cioè che non esisteva speculazione sulle aree fabbricabili, ma vi era soltanto un incremento naturale del valore delle aree sul quale doveva incidere il fisco...

ALBERTINI. Noi dissentiamo completamente da questa interpretazione.

RAUCCI. Del resto la validità delle nostre tesi è dimostrata dal discorso tenuto dal relatore per la maggioranza; discorso del tutto vuoto di contenuto e animato soltanto da spirito polemico contro il nostro partito, per di più di livello inammissibile in sede parlamentare.

Il gioco degli speculatori, a nostro avviso, lo si fa alimentando l'illusione (perché di illusione si tratta) che questa legge possa comunque intaccare i profitti di speculazione sulle aree. In realtà la nuova legge lascerà intatta la speculazione, darà un vantaggio irrisorio alle finanze comunali, potrà servire soltanto come pretesto agli speculatori per determinare un nuovo aumento degli affitti delle abitazioni.

Questa valutazione, d'altronde, non è soltanto nostra, ma è propria anche dei comuni d'Italia, dei rappresentanti del mondo urbanistico, di autorevoli studiosi di problemi economici e finanziari.

RIPAMONTI. Gli urbanisti erano contrari all'imposta annuale!

ZUGNO, *Relatore per la maggioranza*. Tutti gli studiosi di urbanistica avanzano riserve su un siffatto sistema di imposizione.

RAUCCI. Non tutti; basterà ricordare il professore Francesco De Vito, più volte

citato dall'onorevole Zugno, il quale, come del resto è solito fare, ha operato una distorsione del pensiero di questo docente, tentando di farlo apparire un fautore della legge.

In relazione al provvedimento di cui stiamo discutendo, il professore De Vito così si esprime nel suo volume *L'imposta sulle aree fabbricabili*: « Una legge che nasce con molto tatto e che non vuole essere e non è niente di nuovo sul piano degli strumenti di cui abbisognano gli enti locali in un momento in cui sono molto cambiate le condizioni politiche e tecniche rispetto ai tempi in cui nascevano i contributi di miglioria. Volendo forzare la critica, la legge risolve il problema delle aree fabbricabili, almeno come è stato dibattuto finora, dandolo per inesistente ».

Votando contro questa legge noi interpretiamo le aspettative della maggior parte dell'opinione pubblica nazionale e restiamo fedeli alle richieste dei comuni italiani espresse nell'ultima assemblea dell'A.N.C.I. e alle quali, stranamente, in quest'aula non è stata data alcuna risposta.

Nel nostro voto negativo è implicito l'impegno a condurre nel paese, alla testa delle masse popolari e in collegamento con i comuni e con le forze della cultura urbanistica, una grande battaglia perché siano predisposti finalmente strumenti capaci di colpire al cuore la rendita della speculazione sulle aree e di assicurare una razionale e democratica soluzione dei problemi della casa e dello sviluppo urbanistico.

ALBERTINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Nella sua dichiarazione di voto l'onorevole Raucci sembra aver voluto affermare che il nuovo orientamento del partito socialista, che ha deciso di astenersi dal voto su questa legge, sarebbe stato determinato dal tentativo di accaparrarsi le simpatie degli speculatori...

RAUCCI. Mi riferivo ai socialdemocratici, non ai socialisti.

ALBERTINI. Prendo atto di questa precisazione. Comunque l'intervento dell'onorevole Raucci è stato fortemente polemico nei confronti di tutti coloro che, come i socialisti, pur avendo critiche e osservazioni da muovere a questo provvedimento, con il loro atteggiamento direttamente o indirettamente favorevole determinerebbero un vantaggio per gli speculatori delle aree.

Questo contegno mi pare strano. Quando il collega Raffaelli, nel suo intervento di relatore di minoranza, ha letto un articolo

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

de *Il Tempo* dove si parlava di ripensamenti tributari per la legge sulle aree fabbricabili da parte della democrazia cristiana, mi è venuto in mente questo pensiero: guai a noi se questi ripensamenti dovessero incidere su tutto il contenuto della legge! Allora sì che faremmo ridere a crepappele i redattori de *Il Tempo*, allora sì che si consentirebbe agli speculatori di elogiare il partito socialista e il partito comunista, per aver impedito l'approvazione di una legge fondata su un motivo di equità e di giustizia tributaria. (*Interruzione del deputato Raucci*).

Ella, onorevole Raucci, ha precisato il suo punto di vista a nome del gruppo comunista, io preciso il mio, a nome del mio partito e anche mio personale (perché siamo responsabili oltre che nei confronti dei partiti cui apparteniamo, anche della nostra coscienza di cittadini), nella convinzione di avere determinato, anche se con un imperfetto strumento fiscale, un vantaggio alla finanza pubblica che, pur nella modestia della sua attuale portata, è sempre meglio che nulla.

Il partito socialista italiano, come ha già annunciato l'onorevole Angelino, dichiara di astenersi nella votazione del provvedimento. Se pur il testo che è pervenuto al nostro esame definitivo non ci appaga, la nostra astensione è determinata dal fatto che un ulteriore ritardo nell'approvazione della legge recherebbe danno alle finanze dei comuni, costituirebbe un premio agli speculatori sulle aree, aggraverebbe ulteriormente una situazione di ingiustizia o di sperequazione fiscale.

Già nel mio intervento alla Camera quando si discusse in primo esame questo provvedimento, pur dissentendo dall'impostazione che già allora si era data, avevo affermato che il gruppo socialista aveva comunque interesse che questa legge venisse approvata al più presto.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Avevo votato contro.

ALBERTINI. È vero! Perché il gruppo socialista mirava con il suo voto al miglioramento della legge.

Ora, se pure la scelta di fondo fatta dal partito di maggioranza relativa, con la preferenza data all'imposta sull'incremento di valore anziché all'imposta *ad valorem*, riscuote la nostra aperta critica al provvedimento, anche in considerazione dei miglioramenti introdotti dal Senato, che ne ampliano sostanzialmente il contenuto (come quello dell'abbassamento del limite dell'applicazione

obbligatoria a comuni con 30 mila abitanti, o come l'altro dell'abbassamento del coefficiente di moltiplicazione da dieci a otto volte il valore agricolo determinato ai sensi della legge n. 1044 del 1954), abbiamo ritenuto di modificare il nostro atteggiamento negativo, che allora mirava ad ottenere una radicale modificazione della legge, in una astensione che non è di semplice attesa, ma tende a spianare gli ostacoli ad una pronta approvazione della legge.

Tale nostra astensione vuol essere impulso ad una sollecita applicazione di questa legge, per dare ai comuni uno strumento che consenta loro di incamerare parte degli utili di speculazione conseguiti da società e da privati con l'immobilizzo di fondi edificabili. Ma significa anche riserva e impegno di riproporre nella prossima legislatura le opportune modifiche di forma e di sostanza, in modo da trasformare radicalmente il sistema delineato dall'attuale formulazione del suo testo con l'introduzione dell'imposta *ad valorem*, da noi sempre ritenuta la migliore per il conseguimento dei fini che il disegno di legge si proponeva.

Vi è indiscutibilmente un abisso, rivelatosi nel corso della discussione che si è svolta in quest'Assemblea, fra la tesi del relatore per la maggioranza onorevole Zugno, secondo cui lo strumento proposto rappresenta il *non plus ultra* della perfezione (anzi, l'onorevole Zugno arriva addirittura, e questo mi stupisce, a censurare gli emendamenti introdotti dal Senato), e la tesi sostenuta dai comunisti, secondo cui questo provvedimento rappresenta il vuoto, il nulla.

Non sono vere l'una né l'altra. Lo strumento legislativo sottoposto al nostro esame è uno strumento imperfetto (l'onorevole Ripamonti lo ha definito «congiunturale» quindi ben lungi, secondo noi, dal costituire il *non plus ultra* della perfezione), ma rappresenta indiscutibilmente un passo avanti nel regolamento di questo annoso e dibattuto problema; tendendo sia pure per ora solo parzialmente, ad attenuare la stridente disparità di trattamento fiscale tra le attività produttive e un'attività, come questa, di semplice speculazione; oltre che a introdurre un principio di giustizia e di perequazione fiscale, come quello di colpire profitti di capitale; un provvedimento che vuole offrire ai comuni dei mezzi — sia pure presumibilmente limitati nei confronti di quelli che avrebbe potuto offrire un'imposta *ad valorem* — per far fronte agli oneri che loro derivano dallo sviluppo urbanistico dei centri abitati.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

È per questi motivi che il gruppo del partito socialista italiano si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

RIPAMONTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. Il gruppo parlamentare della democrazia cristiana annuncia, a mio mezzo, il suo voto favorevole al provvedimento in esame e sottolinea con questo voto la validità dell'azione condotta dal Governo, svolta in coerenza con il programma presentando all'approvazione del Parlamento.

Con l'approvazione del disegno di legge nel testo del Senato, in aggiunta alla legge n. 167 del 18 aprile 1962 (già disegno di legge n. 547), la maggioranza offre ai comuni italiani che intendono realmente provvedere ad un equilibrato sviluppo della comunità e ad una razionale impostazione dell'espansione dei centri abitati, gli strumenti indispensabili per una corretta politica urbanistica, per una coerente politica fondiaria, per una razionale politica edilizia. Pertanto nel dichiarare il voto favorevole del gruppo parlamentare democristiano al provvedimento in esame, ne debbo sottolineare gli aspetti di natura fiscale e le implicazioni di carattere urbanistico.

Se non dovessimo approvare questo disegno di legge, secondo quanto propongono i comunisti, procrastineremmo *sine die* la possibilità di far sì che una parte degli incrementi di valore che si determinano sulle aree fabbricabili proprio in funzione della politica di sviluppo della città, venga ricondotta alla comunità in modo che i comuni possano utilizzarle per razionalizzare i loro interventi, in attuazione dei piani regolatori o comunque per l'esecuzione dei servizi richiesti dall'accrescimento della città.

Tale rinvio nel tempo favorirebbe la speculazione sulle aree fabbricabili, che si intende invece eliminare.

Non si tratta qui di discutere sulla perfezione o meno dello strumento legislativo, ma di cogliere quest'ultimo momento della terza legislatura repubblicana per offrire alle comunità uno strumento che, a mio avviso, nell'attuale congiuntura è adeguato, in attesa che i problemi dello sviluppo delle città vengano risolti sia sotto l'aspetto fiscale, in modo da incidere ulteriormente sul fenomeno speculativo, sia — attraverso la nuova legge sulla pianificazione urbanistica — sotto l'aspetto dell'eliminazione piena della figura della speculazione fondiaria, che si esalta

nella attuale congiuntura di rapido sviluppo dei nostri centri abitati.

Approvare questa legge vuol dire anche perequare gli oneri sulla proprietà. Nel promuovere lo sviluppo razionale delle nostre città, infatti, con l'applicazione della legge n. 167, si vengono a determinare notevoli oneri per i proprietari delle aree che sono incluse nei piani di sviluppo abitativo; e nella discussione in aula si è rilevato come con questo provvedimento si vengano, in una certa misura, a perequare le condizioni dei proprietari di fronte alla comunità.

Nel chiudere questa mia breve dichiarazione, devo rivolgere un vivo ringraziamento al Governo per la costanza con cui ha portato avanti il programma a suo tempo presentato al Parlamento e per aver predisposto lo schema di legge generale sulla pianificazione urbanistica, che, come ha ricordato l'onorevole ministro Trabucchi, è attualmente all'esame del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Devo, poi, estendere tale ringraziamento alle forze politiche che con la democrazia cristiana hanno mantenuto fede al programma accettato e condiviso. Desidero ringraziare, infine, il relatore per la maggioranza, onorevole Zugno, per l'azione svolta in questi anni al fine di portare a conclusione questo strumento legislativo.

Si viene, così, ad affidare alla volontà politica dei consigli comunali la possibilità di intervenire nel mercato delle aree fabbricabili e di eliminare, sia pure parzialmente, il fenomeno della speculazione fondiaria, fenomeno che sarà soppresso definitivamente con la nuova legge urbanistica.

Un preciso invito devo ora rivolgere ai consigli comunali, affinché non solo invochino nei congressi gli strumenti necessari per una politica di equilibrato sviluppo della comunità, ma provvedano ad applicarli una volta che detti strumenti siano stati approvati dal Parlamento.

Onorevoli colleghi, non basta, là dove siete in minoranza, stimolare la maggioranza all'applicazione delle leggi al livello dei consigli comunali; là dove siete in maggioranza coerentemente dovete applicare le leggi (*Interruzione del deputato Raucci*) approvate dal Parlamento. Voi non avete risposto con dati certi alla mia domanda, perché non avete, fin qui, portato all'esame dei consigli comunali l'applicazione della legge n. 167, quale unico e vero strumento efficace per assicurare l'equilibrato sviluppo delle città

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

e per l'eliminazione del fenomeno della speculazione fondiaria. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

**Discussione delle proposte di legge: senatore**

**Riccio: Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti (4597); Trombetta: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile degli avanzi di gestione conseguiti dagli enti autonomi portuali e reinvestiti in costruzione, miglioramento e manutenzione di opere ed attrezzature portuali (802).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: senatore Riccio: Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti (già approvata dal Senato); deputato Trombetta: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile degli avanzi di gestione conseguiti dagli enti autonomi portuali e reinvestiti in costruzione, miglioramento e manutenzione di opere ed attrezzature portuali.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. I due provvedimenti sottoposti al nostro esame, uno dei quali già approvato dal Senato, tendono ad accordare due esenzioni fiscali: l'esenzione dalla ricchezza mobile per il reddito degli enti autonomi portuali nei limiti in cui risulti destinato alla costruzione, al miglioramento ed alla manutenzione straordinaria di opere e di attrezzature portuali, a condizione che sia accantonato in appositi fondi da iscriversi in bilancio, sotto la voce «avanzi di gestione», e l'esenzione dall'imposta sulle società, a condizione che alla costituzione degli enti autonomi partecipino gli enti pubblici. Ora, è noto che l'imposta di ricchezza mobile è l'ultima delle imposte reali in ordine cronologico, venendo dopo l'imposta sui terreni e quella sui fabbricati: essa presenta, quindi, un carattere di residualità e di generalità nel senso che colpisce tutti i redditi che non siano già colpiti dall'imposta fondiaria e da quella sui fabbricati e tutti gli enti singoli o collettivi. Sono infatti soggetti passivi ogni individuo e ogni ente morale italiano o straniero e tutte le persone giuridiche pubbliche o private anche di fatto.

Gli enti autonomi portuali, persone giuridiche di diritto pubblico, non potrebbero invocare una esenzione a carattere soggettivo, in funzione quindi della loro natura di carattere pubblicistico, se non in virtù di una apposita legge. Questo appunto lo scopo delle proposte in esame che ritengo abbiano la loro giustificazione prima di tutto nelle finalità affidate per legge agli enti autonomi portuali le cui funzioni sono assimilate a quelle delle amministrazioni dello Stato; in secondo luogo nello stesso sistema amministrativo degli enti autonomi portuali, cui sono preposti, com'è noto, rappresentanti dello Stato, delle province, dei comuni, degli enti portuali.

Il provvedimento è giustificato anche in relazione a precise norme contenute nelle leggi istitutive di questi enti, per cui al termine della concessione del consorzio tutte le opere e le cose ricevute in concessione dallo Stato e tutte le opere eseguite, compresi i residui dei fondi e il fondo di riserva, sono devoluti allo Stato.

Un altro elemento giustificativo della proposta di legge sta nel fatto che nessun utile può essere distribuito agli enti che costituiscono l'ente autonomo, tenuto conto che tali enti hanno come destinazione principale lo studio, la promozione, l'adozione di provvedimenti atti a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra. Questa è una funzione eminentemente pubblica.

A proposito dell'attività che gli enti autonomi sono chiamati a svolgere, vorrei raccomandare al Governo una particolare vigilanza perché i fondi siano effettivamente destinati allo scopo del potenziamento e dello sviluppo dei porti italiani, esigenza particolarmente sentita in questo momento in relazione allo sviluppo commerciale in atto nel nostro paese.

Un altro elemento a favore dell'approvazione di questo provvedimento è rappresentato dalle precise norme che assimilano, ai fini delle imposte di registro e di bollo, gli atti e i contratti degli enti autonomi dei porti di Genova e di Napoli a quelli delle amministrazioni dello Stato, esentandoli anche dall'imposta di consumo sui materiali di costruzione. Inoltre vi è l'esenzione di fatto concessa per la ricchezza mobile e per l'imposta sulle società agli enti autonomi portuali di Genova e di Napoli: dal 1903 al 1957 per il porto di Genova e dal 1940 in poi per quello di Napoli.

Vi è poi un'ultima ragione che credo sia decisiva: una ragione di sistematica fiscale.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

È noto che esistono diversi enti portuali che già godono per legge dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile: l'ente autonomo del porto di Rimini, quello di Livorno, del canale navigabile di Cremona, ecc. Una ragione evidente di giustizia fiscale esige che anche per gli altri porti venga accordata l'esenzione dalle imposte di ricchezza mobile e sulle società.

Concludo, quindi, invitando la Camera, a nome della Commissione, ad approvare il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Trombetta. Ne ha facoltà.

TROMBETTA. Sarò brevissimo anche perché ho ben poco da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Zugno nella sua relazione.

La mia proposta di legge, che viene abbinata alla discussione della proposta del senatore Riccio, è connaturata al provvedimento stesso già approvato dal Senato. Desidero soltanto aggiungere alcune parole a conforto di un giudizio favorevole che mi auguro i colleghi vorranno dare sul provvedimento per gli enti autonomi portuali. Questi non hanno scopo di lucro; hanno, è vero, avanzi di gestione, ma li reinvestono obbligatoriamente per la conservazione, il miglioramento e l'arricchimento della proprietà demaniale; perché le proprietà portuali sono proprietà demaniali.

In questo troviamo una ragione di più a favore della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta societaria, perché non si tratterebbe altro che di una operazione contabile di giro per l'erario. Inoltre questo provvedimento ha non soltanto lo scopo di sistemare la materia per il futuro, ma anche quello di costituire un opportuno chiarimento interpretativo su pratiche che sono tuttora *sub iudice*.

Raccomando pertanto anch'io ai colleghi l'approvazione della proposta di legge del senatore Riccio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Arenella. Ne ha facoltà.

ARENELLA. Il gruppo comunista è favorevole al provvedimento perché sia a Napoli sia a Genova i lavoratori hanno dato vita ad una intensa lotta per vedere sistemata questa materia. Desideriamo però ribadire che, per risolvere i problemi dei nostri porti, bisogna fare molto di più, considerando tutte le esigenze portuali.

Io mi preoccupa in particolare del porto della mia città di Napoli. Molte cose sono

ancora da fare e questo provvedimento serve a tutelare i nostri enti portuali, che non hanno scopo di lucro. Il nostro voto favorevole vuole quindi essere un elemento di spinta per la soluzione dei problemi che ancora sono sul tappeto in ordine alla situazione portuale del nostro paese.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Mello Grand ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a vigilare affinché il reinvestimento degli "avanzi di gestione" avvenga, da parte degli enti autonomi portuali, unicamente per la costruzione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali inserite nell'ambito del demanio marittimo ».

Ha facoltà di svolgerlo.

MELLO GRAND. L'ordine del giorno riflette il desiderio, espresso ieri sera in sede di Commissione finanze e tesoro, che i cosiddetti avanzi di gestione debbano essere unicamente destinati alla costruzione, miglioramento, manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali, contro ogni tentazione di distrazione dei fondi stessi.

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla da aggiungere?

ZUGNO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina mercantile.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Associandomi alle considerazioni ed alle conclusioni del relatore, mi limito ad aggiungere che qui più propriamente, anziché di redditi esentati da imposizioni fiscali, si tratta di entrate o proventi di enti pubblici vincolati a fini pubblici, onde il concetto stesso di esenzione o di privilegio deve ritenersi teoricamente e praticamente estraneo a questa legge.

Con questa precisazione, che credo sodisfi la coscienza mia e degli onorevoli colleghi, non mi resta che raccomandare l'approvazione del provvedimento, il quale è di correttezza economica e ad un tempo di alta convenienza sociale.

Il Governo ovviamente accetta l'ordine del giorno Mello Grand.

PRESIDENTE. Onorevole Mello Grand, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

MELLO GRAND. Non insisto.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

**PRESIDENTE.** Si dia lettura degli articoli della proposta di legge del senatore Riccio, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**CUTTITTA, Segretario:** legge:

**ART. 1.**

Il reddito degli enti autonomi portuali preposti alla gestione dei patrimoni demaniali dei porti marittimi e di servizi portuali non è assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria *B*, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento e manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato «avanzi di gestione» da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria *B* nell'esercizio nel quale è avvenuta la utilizzazione.

(È approvato).

**ART. 2.**

Il reddito conseguito dalle aziende istituite presso le Capitanerie dei porti marittimi che gestiscono mezzi meccanici e magazzini di pertinenza demaniale non è assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria *B*, nei limiti della destinazione e alle condizioni previste nel primo comma dell'articolo 1.

Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dello stesso articolo 1.

(È approvato).

**ART. 3.**

Gli enti e le aziende di cui agli articoli 1 e 2 sono esenti dall'imposta sulle società a condizione che alla loro costituzione abbiano concorso esclusivamente enti pubblici.

(È approvato).

**ART. 4.**

Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche per i rapporti di imposta non definiti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Restano salvi gli accertamenti già comunque definitivi, né si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad abbandonare il recupero di crediti per imposte non riscosse, purché risulti che nell'esercizio al quale è riferito detto credito il reddito sia stato destinato in conformità all'articolo 1 e nei limiti di tale destinazione.

(È approvato).

**ART. 5.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Dichiaro assorbita la proposta di legge Trombetta (802).

La proposta di legge Riccio sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

**Discussione della proposta di legge Leone Raffaele, Marangone, Pucci Ernesto ed altri: Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 (2540-1412-1003-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Marangone, Pucci Ernesto ed altri: Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939.

Questa proposta di legge, già approvata dalla Camera, è stata modificata dal Senato.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Pitzalis ha facoltà di svolgere la sua relazione sulle modificazioni introdotte dal Senato.

**PITZALIS, Relatore.** Questa proposta di legge aveva già fatto il suo regolare iter nelle due Commissioni, sia della Camera, sia del Senato, e presso quest'ultima aveva ottenuto l'approvazione con lievi modificazioni, che riguardano soltanto decorrenze di termini o perfezionamenti formali. Essa è stata rimessa quindi in aula in una maniera imprevedibile, anche perché essa tratta di una materia che ritenevamo fosse ormai acquisita alla coscienza di tutti.

Le norme contenute nella proposta possono considerarsi di riparazione, in quanto tendono ad estendere al personale insegnante e direttivo della scuola quei benefici che già lo Stato ha concesso in favore degli impiegati

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

civili, in servizio alla data del 28 marzo 1939, cioè alla data nella quale furono emanate norme a beneficio degli impiegati dello Stato, estese poi agli insegnanti, in possesso della qualità di squadristi o antemarcia. Il contenuto di questa legge è quindi così semplice che credo non vi sia bisogno di altre spiegazioni; si tratta di estendere in favore dei presidi e degli insegnanti i benefici già concessi agli impiegati dello Stato, a condizione che essi fossero in servizio, come sopra ho detto, alla data del 28 marzo 1939.

La Commissione raccomanda alla Camera di approvare le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, che sono miglioramenti formali o spostamenti di termini pienamente accettabili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni introdotte dal Senato.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato.

La prima è all'articolo 1, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« In favore del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, iscritto nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio ordinario, che era in possesso della prescritta abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, se in servizio alla data del 23 marzo 1939, la nomina in ruolo verrà fatta decorrere, agli effetti giuridici e di carriera dal 1° ottobre 1939.

I professori iscritti nei ruoli speciali transitori che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, verranno assunti nei ruoli ordinari, agli effetti giuridici e di carriera, con anzianità 1° ottobre 1939.

Parimenti con anzianità 1° ottobre 1939 verrà fatta decorrere la nomina in ruolo degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica iscritti nei ruoli ordinari o transitori ordinari, se in possesso della abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, anche se non in servizio alla data del 23 marzo 1939, perché perseguitati politici o razziali ».

Il Senato ha sostituito il primo comma col seguente:

« In favore del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, iscritto nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio ordinario, che era in possesso della abilitazione, ove prescritta, all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, se in servizio alla data del 23 marzo 1939, la nomina in ruolo verrà fatta decorrere, agli effetti giuridici e di carriera, dal 1° ottobre 1939 ».

Pongo in votazione questa modificazione.  
(È approvata).

La seconda modificazione è all'articolo 3, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Gli effetti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorreranno dal 1° ottobre successivo alla data della entrata in vigore della presente legge ».

Il Senato l'ha così modificato:

« Gli effetti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorreranno dal 1° luglio 1963 ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La terza ed ultima modificazione apportata dal Senato è all'articolo 4, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e successivi esercizi, concernenti il pagamento degli stipendi e assegni fissi al personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio ».

Il Senato ha così modificato il primo comma:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'eser-

---

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1963

---

cizio finanziario 1963-64 e successivi esercizi, concernenti il pagamento degli stipendi e assegni fissi al personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica».

Pongo in votazione questa modificazione.  
(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

**Deferimento a Commissione.**

PRESIDENTE. L'VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già assegnatale in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

Senatori BALDINI ed altri: « Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165 e

della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica » (*Approvata dalla VI Commissione del Senato*) (4627).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**La seduta termina alle 13,25.**

---

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**  
Dott. VITTORIO FALZONE

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI